



CONGREGA
DELLA CARITÀ
APOSTOLICA
E FONDAZIONI AMMINISTRATE

IL BILANCIO SOCIALE
TRA STORIA E ATTUALITÀ



Congrega della Carità Apostolica e Fondazioni Amministrate

IL BILANCIO SOCIALE

TRA STORIA E ATTUALITÀ

Brescia, 2010

PREMESSA

Ogni istituzione è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti dei suoi interlocutori e della comunità. Tale responsabilità richiede di render conto delle proprie azioni, istituendo con le persone ed il territorio un dialogo permanente.

La inconfutabile formulazione appena citata, correntemente rinvenibile nell'ormai copiosa manualistica dedicata al tema del *bilancio sociale*, vale a maggior ragione per un'istituzione plurisecolare come la Congrega della Carità Apostolica e il novero delle fondazioni da essa amministrate.

La matrice laicale e cristiana del Sodalizio – meglio illustrata nelle pagine che seguiranno – interpella infatti i Confratelli e l'Ente da essi amministrato, vincolandoli ad un esercizio supplementare di responsabilità: quella dell'*amore fraterno* e della sua declinazione in *ambito sociale*.

L'enfasi di tali locuzioni discende dall'impegnativo mandato consegnato oggi alla Congrega da una lunga e nobile tradizione, nonché dalla fiducia di innumerevoli e venerandi benefattori, vale a dire l'attuazione della *carità apostolica* in opere e progetti.

Con la presente pubblicazione la Congrega intende far conoscere la propria articolata fisionomia, definendo strategie operative e valori di riferimento per corrispondere alle attese dei suoi molteplici e differenziati interlocutori: singoli, come pure famiglie, associazioni, istituzioni pubbliche o private.

Si vuole così *levare un velo*, con l'esplicito intendimento di lasciar trasparire il *bene comune* promosso dalla scelta reiterata nei secoli d'affidare l'esercizio della carità ad un soggetto istituzionale autonomo, capace di dare appropriata risposta ai bisogni antichi e nuovi e di cogliere le trasformazioni imposte dai tempi, in correlazione a tutti i soggetti del corpo sociale.

La pur chiara consapevolezza di vivere nell'età della comunicazione – esaltante quanto critica – non soppesce, tuttavia, l'evangelico e bresciano riserbo custodito dai Confratelli che animano l'ente; ed è proprio con tale stile, fattivo e scevro d'ogni trionfalismo, che sono proposte in questa sede informazioni e cifre.

Carità e annuncio, *carità e cultura*, si richiamano infatti vicendevolmente: se un'opera si rinserra in se stessa, paradossalmente è come se non esistesse, almeno dal punto di vista della sua valenza sociale. Ol-

tre a fare il bene, è necessario quindi scegliere il linguaggio per narrarlo convenientemente, con il dovuto pudore nei riguardi di sé e con l'indispensabile delicatezza nei riguardi di chi del bene in qualche forma usufruisca, ma soprattutto senza sentimentalismo né demagogia. La narrazione, la raffigurazione della carità ne ampliano invero i confini, rendendo l'annuncio ancor più efficace.

La parte iniziale del presente *Bilancio sociale*, che per la prima volta è elaborato e diffuso, si concentra sulla lunghissima storia e sulle caratteristiche statutarie del Sodalizio; nella forma d'allegato – che sarà edito di anno in anno – seguono invece schede informative riguardanti l'operatività e i progetti in corso nell'esercizio di riferimento.

Dati economici, elementi quantitativi, letture ed interpretazioni del presente intendono rappresentare uno strumento volto a favorire una *dinamica indispensabile di confronto*, al fine di garantire la vita stessa e il futuro di un antico Sodalizio, patrimonio della città di Brescia.

Mario Taccolini
Presidente

INDICE

I.	La missione istituzionale della carità	
	1. Per una cultura della carità	11
	2. L'ordinamento dell'ente	17
II.	Profilo storico	
	1. Tra medioevo ed età moderna	23
	2. Dall'Antico Regime all'età napoleonica	31
	3. Dalla Restaurazione al Regno d'Italia	41
III.	Le fondazioni amministrate	
	1. Fondazione Conte Gaetano Bonoris	59
	2. Fondazione Luigi Bernardi	60
	3. Fondazione Guido e Angela Folonari	61
	4. Fondazione Alessandro Cottinelli	62
IV.	La rete delle partecipazioni	
	1. Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus	65
	2. Istituto Vittoria Razzetti Onlus	66
	3. Fondazione Santa Marta	67
	4. Fondazione Peroni	68
	5. Legato Pavoni Trivellini	69
	6. Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili Onlus	70
	7. Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus	71
	8. Opera Pia Alessandro Cazzago	72
	9. Ente Bresciano Istruzione Superiore	73
V.	Appendice	
	Lo Statuto della Congrega della Carità Apostolica	77

LA MISSIONE ISTITUZIONALE
DELLA CARITÀ

*Di cosa si occupi la Congrega,
con quali mezzi, con quale condotta
e con quali mire.*

1. PER UNA CULTURA DELLA CARITÀ

Istituita dal vescovo di Brescia ancor prima che fosse celebrato il Concilio di Trento (1545-1563), la Congrega della Carità Apostolica è una delle più antiche realtà caritative del territorio bresciano, il cui scopo precipuo – per com'è fissato nel terzo, nodale articolo dello Statuto – è «offrire a mezzo dell'impegno solidale gratuito, personale e professionale dei “Confratelli”, servizi e prestazioni di carattere assistenziale», in favore anzitutto di «persone bisognose del Comune di Brescia» e dei «bisogni sommersi di famiglie in stato di sopravvenuta indigenza», e ciò senza perseguire alcun fine di lucro

Il Sodalizio – termine con il quale storicamente è indicata l'assemblea dei Confratelli – assolve tale esigente compito istituzionale anche tramite l'amministrazione di quattro istituzioni benefiche sorte lungo il corso del Novecento: la Fondazione Conte Gaetano Bonoris, la Fondazione Luigi Bernardi, la Fondazione Guido e Angela Folonari e la Fondazione Alessandro Cottinelli. Scopo della Fondazione Bonoris è infatti «promuovere e sussidiare istituzioni di pubblica beneficenza delle Province di Brescia e Mantova in parti uguali, con speciale riguardo a quelle istituzioni [...] che abbiano per fine anzitutto l'assistenza [...] alla fanciullezza abbandonata»; la Fondazione Bernardi ha da par suo la missione di «provvedere, a proprie cure e spese, al mantenimento presso istituti, enti ed organizzazioni in genere, che li accolgano, di minori disabili, bisognosi ed appartenenti al Comune di Brescia»; la Fondazione Folonari si occupa invece di «prestare aiuti, morali e materiali, a minori in qualunque modo bisognosi» mediante l'interessamento dei parroci della Provincia di Brescia, mentre la Fondazione Cottinelli, infine, ha lo scopo «di promuovere ed attuare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratrici indigenti dimesse da luoghi di cura di età non inferiore a 18 anni».

Nello specifico, dunque, la Congrega e le fondazioni da essa amministrate promuovono e sistematicamente attuano opere di beneficenza quali, ad esempio, l'erogazione di contributi in denaro per sovvenire a situazioni d'emergenza economica che coinvolgono persone o nuclei familiari svantaggiati.

Nel corso dei secoli, tali sostegni sono stati di volta in volta declinati secondo le necessità del tempo, passando attraverso doti matrimoniali per giovanette indigenti, beni in natura consegnati con discrezione presso il domicilio di famiglie bisognose, *parti letto* (materassi, lenzuola, coperte) destinate a sfollati e poveri, sino a giungere agli attuali contributi finanziari e alla svariata gamma di innovative forme d'intervento: *ticket* alimentari o farmaceutici, apparecchiature ortodontiche, ausili ottici, ortopedici e di altra tipologia.

Benché la notorietà del Sodalizio in terra bresciana sia tradizionalmente legata ad un'ormai secolare gestione di *case popolari* – che concede in affitto a canone inferiore rispetto alle condizioni di mercato a persone dotate di scarsi mezzi economici, o versanti in condizioni di precarietà – in attuazione degli stringenti fini statutari poc'anzi citati, a partire dagli ultimi due decenni la Congrega ha scelto di patrocinare un ampio numero di interventi meno consueti: dalla gestione di minialloggi protetti per anziani (Casa “Daniele Bonicelli”, Casa “Rizzotti Scalvini”, Casa “Coniugi Augusto ed Elvira Ambrosi”), alla gestione di convenzioni per l'erogazione di beni e servizi nel settore dell'assistenza sanitaria e in ambito scolastico; dalla gestione di residenze per studenti universitari, alla concessione in comodato gratuito o a condizioni agevolate di sedi operative e di rappresentanza ad enti e associazioni aventi finalità complementari alle proprie; dalla gestione di Residenze Socio-Assistenziali (R.S.A.) per anziani tramite la Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus, all'aiuto alle famiglie con minori in difficoltà mediante la Fondazione Folonari; dagli interventi a favore dello svantaggio fisico e psichico mediante la Fondazione Bonoris – che sostiene istituzioni dedite all'accoglienza dei minori e delle loro famiglie – agli interventi per ex malati gravi mirati al loro reinserimento nel mondo del lavoro attraverso la Fondazione Cottinelli.

**Elemosina o
corresponsabilità**

Al principio di via Mazzini, proprio nel cuore del centro cittadino di Brescia, nello stesso edificio in cui dimorò il beato Giuseppe Tovini (1841-1897), prima d'intravedere piazza del Vescovado e l'ampia mole del tamburo del Duomo Nuovo, due lapidi murate ai fianchi di un austero portone richiamano l'attenzione dei passanti più curiosi:

LA CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA
PIA MADRE VEGLIANTE
DA SECOLI
SOTTO L'INSEGNA DEL PELLICANO
E DELLA SUA PIETÀ
ACCOGLIE NUTRE E CURA
GESÙ VIVENTE
NELL'UMILE FRATELLO CHE SOFFRE

E poi:

ALLA CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA
VENNE LEGATA
DAL CONTE GAETANO BONORIS
LA SUA GRANDE RICCHEZZA
PERCHÉ LA GIOVENTÙ INFELICE
DI BRESCIA E DI MANTOVA
RITROVASSE
LA SPERANZA IN DIO PADRE
E LE CURE DI UNA MADRE

Composte a suo tempo dal confratello mons. Luigi Fossati, le iscrizioni rendono nota a quanti vanno e vengono frettolosamente per la città rumorosa, la fisionomia più antica, netta ed autentica della Congrega della Carità Apostolica, che trovando originaria ispirazione nel comandamento evangelico dell'amore vicendevole – «l'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio» – da almeno cinquecento anni dispiega a Brescia la propria opera a favore degli svantaggiati, che «accoglie, nutre e cura» con prassi sempre rinnovata.

Alla mera ancorché scrupolosa e coordinata distribuzione delle elemosine, che come meglio si vedrà in seguito caratterizzò quasi esclusivamente i primi decenni dell'attività del Sodalizio – il quale giunse, in pieno Ottocento, a sostenere economicamente il 15% delle famiglie abitanti in città – a partire dall'età Barocca s'aggiunse pure un'intensa, estesa attività creditizia volta al consolidamento del patrimonio istituzionale ed al conseguente ampliamento dell'opera assistenziale prestata dall'ente, sinché nel Novecento la Congrega non aggiunse al novero dei propri interventi la costruzione e la gestione di case popolari, destinandole ai meno abbienti.

Fu appunto nell'apologo del pellicano che alimenta la nidiata con il proprio sangue – ben nota allegoria di Gesù crocifisso impiegata lungo i

secoli quale simbolo degli enti di carità – che in tempo immemorabile il Sodalizio trovò un modello per stabilire la propria *insegna* istituzionale, nella quale il profilo stilizzato dell'animale fu affiancato al più esplicito emblema eucaristico del SS. Sacramento, fonte della vita per l'uomo, e all'eloquente motto «AMORIS EXCESSUS».

«In nome ed in attuazione del precetto cristiano della Carità e in conformità alla tradizione dell'ente nell'ambito della Chiesa locale bresciana» – come recita senza dar adito ad equivoci l'articolo 3 dello Statuto – la Congrega pone infatti a coerente fondamento della propria azione all'interno ed in favore della città dell'uomo la rivelazione di Gesù, quale principio generale di *ispirazione* e regola di *condotta*, potendo d'altronde far conto sulla plurisecolare, cospicua eredità che le proviene dalla tradizione istituzionale, civile ed ecclesiale, individuale e comunitaria. Tra Cinquecento ed Ottocento grazie ad un'oculata ed intraprendente gestione economica del patrimonio, la Congrega ha adempiuto alla propria missione istituzionale mediante l'erogazione di elemosine ed aiuti di disparato genere, coltivando la comunione con la Chiesa locale e il suo pastore ed agendo compiutamente inserita nella vicenda della città – anche in quanto espressione della classe dirigente della stessa comunità – conquistandosi infine una posizione preminente tra gli organismi assistenziali lombardi ed italiani.

L'opera di un ente quale la Congrega della Carità Apostolica, d'altra parte, non può essere esclusivamente vincolata ai pur illustri trascorsi – che vanno riletti *criticamente* e *coscienziosamente*, per poter essere rimossi da nostalgici piedistalli e concorrere dunque ad *innervare* virtuosamente l'istituzione odierna – né può essere condizionata dall'anacronistico modello di passate pratiche beneficali, che la costringerebbero ad un cortocircuito autoreferenziale, limitandone inevitabilmente l'azione.

Ad uno slancio caritatevole suggerito da contingenze magari emozionanti, pare vada metodicamente preferito un agire *intelligente* – mutuando un'epocale locuzione apposta alla *Gaudium et spes* – «in rapporto al mondo e agli uomini d'oggi», dato anzitutto che il confronto con il particolare momento storico, con le sue criticità talora schiaccianti e i suoi ambivalenti splendori, non è mai interamente o adeguatamente deducibile

da un'esperienza sia pur accumulata lungo innumerevoli decenni, né tanto meno dai *principi generali*, per antichi, autorevoli oppure indiscutibili che siano.

I criteri ispiratori della missione istituzionale del Sodalizio paiono dunque dover discendere dal dinamico accostamento di due piani basilari: se da un lato, infatti, sono posti gli impulsi e le disposizioni che derivano dalle parole e dall'atteggiamento di Gesù – il lieto annuncio è l'amore di Dio per l'uomo e, in risposta, l'amore dell'uomo per i fratelli – d'altro canto stanno gli orientamenti e gli appelli che scaturiscono da un sapiente confronto con il proprio passato e soprattutto da un'attenta analisi dell'odierno.

Senza il primo riferimento, l'azione della Congrega smarrirebbe la propria originaria idealità e identità; mancando il secondo, verrebbe meno all'indispensabile concretezza storica.

Sin dalle origini, d'altra parte, il soccorso prestato da parte dei Confratelli ai cosiddetti *poveri vergognosi* fu caratterizzato da un'avveduta, inderogabile attenzione ai personali bisogni degli assistiti, specificamente sondati dai *visitatori*, che erano incaricati oltre che di vigilare sulla condotta *morale* dei destinatari della beneficenza, pure di indagarne le condizioni e le correlate, specifiche necessità d'ordine spirituale e materiale: l'esercizio della carità ispirato dalla fede, *ab initio* era insomma ordinato da un criterio concreto quale l'*incontro* diretto con i patrocinati.

In coerente e convinta adesione a tali alti trascorsi, ancor oggi, dopo mezzo millennio, ciascuna erogazione accordata dalla Congrega a singoli o nuclei familiari, è necessariamente preceduta da uno o più colloqui, che danno modo di illuminare e – per quanto possibile – comprendere il disagio che si tenta di soccorrere.

È così apertamente svelato il profilo che deve contraddistinguere i Confratelli che animano la Congrega: l'esercizio della *carità apostolica* ha infatti la particolarità di non essere carità *privata*, bensì *comunitaria*; non è dono a privati da parte di privati, ma anche quando sia realizzata da parte di singoli od enti è anzitutto un'*espressione ecclesiale*.

Si comprende bene, allora, come la nomina a confratello da parte dell'assemblea che regge la *compagnia* non sia equiparabile al conferimento

di un'onorificenza, o ad un segno di distinzione sociale, bensì costituisca l'attribuzione di un'alta *corresponsabilità*: i *primi* hanno infatti da farsi carico degli *ultimi* muovendo apertamente dal *fare per* al *fare con* e palesando mediante il proprio servizio – gratuito e qualificato – il tramonto dell'elemosina in favore della *condivisione*, l'eclissi della graziosa elargizione che lascia spazio al *ristabilimento della giustizia*.

Caratterizzato – in quanto laico – dalla peculiare *vocazione* di «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» e chiamato «a contribuire [...] alla santificazione del mondo, mediante l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito evangelico» (*Lumen Gentium*), al confratello è anzitutto richiesto di testimoniare al *povero* ch'è amato da Dio, ed ha dunque grande valore dinanzi alla comunità ecclesiale: il povero, in effetti, è in grado non solo di essere evangelizzato ma pure di evangelizzare, anzitutto per la particolare presenza di Cristo in lui.

Compiutosi ormai il definitivo superamento dell'attitudine filantropica caratteristica delle ottocentesche congregazioni di carità – miranti più a consolare gli sventurati afflitti, che ad aiutarli a sciogliere gradualmente i motivi di più grave afflizione – al Sodalizio compete oggi contribuire alla elaborazione ed alla ramificata diffusione di una cultura della carità, che proceda necessariamente di pari passo con un costante, sempre più ampio esercizio della solidarietà secondo le idealità poc'anzi descritte.

Confermando così la propria originaria scelta preferenziale per gli ultimi – anche in quanto scelta ecclesiale – la Congrega della Carità Apostolica intende oggi sostenere l'opzione di una cultura della carità che favorisca un'educazione comunitaria: e ciò mediante l'adozione del metodo della *pedagogia della testimonianza*, il quale impegna a prendere le mosse dalle mutevoli criticità, dalle antiche e nuove manifestazioni di povertà, dalle lacerazioni presenti nel territorio, dalle sofferenze dell'uomo, insomma, al fine ultimo di dare impulso insieme alla comunità a risposte di prossimità, allargando il costume della partecipazione e richiamando alla corresponsabilità anzitutto attraverso il proprio esempio.

2. L'ORDINAMENTO DELL'ENTE

L'assetto istituzionale e normativo della Congrega della Carità Apostolica, la cui origine trova la propria definizione nella tradizione canonistica - come indicato nell'articolo 1 dello Statuto - ha subito nel tempo varie modifiche, la più significativa delle quali, a seguito della legge 17 luglio 1890 n. 6972, ha addirittura comportato la trasformazione della Congrega in ente pubblico.

A metà degli anni Settanta del secolo scorso si verificò poi un mutamento legislativo riguardante l'attività assistenziale e benefica, che, pur con percorsi accidentati, determinò la possibilità di ristabilire l'assetto originario: il D.P.R. 616 del 1977 si poneva infatti l'obiettivo di sopprimere, salvo alcune eccezioni, tutte le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) come la Congrega che, benché sottoposte al controllo pubblico, avevano operato spesso con criteri privatistici sviluppando negli anni un ricco tessuto assistenziale. In particolare, il D.P.R. prevedeva il trasferimento ai Comuni di funzioni, personale e patrimoni delle IPAB, con la sola eccezione delle istituzioni operanti nella sfera educativo-religiosa: ripetuti interventi della Corte Costituzionale impedirono tuttavia la realizzazione di tale disegno, riconoscendo alle IPAB la possibilità di continuare a sussistere, in forma autonoma e pienamente legittima.

A seguito della sentenza del 7 aprile 1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL. RR. 27.03.1990 n. 21 e 22, la Giunta della Regione Lombardia, con delibera 2.10.1991 n. 13264, in ragione dei caratteri propri della Congrega e del suo «prevalente carattere educativo-religioso» - già riconosciute con espresso provvedimento statale ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/77 - depubblicizzò l'istituzione riconoscendola quale «Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato», ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. In seguito a ciò, nell'aprile 1994 il Sodalizio provvide a riformare lo Statuto, che poi emendò nel dicembre 2004 e nel dicembre 2008 sino a portarlo agli attuali 34 articoli, strutturati in sette *Titoli*.

Per meglio attuare «le proprie finalità di assistenza a persone bisognose», il già citato articolo 3 vincola la Congrega ad attenersi a ben specifici interventi: essa infatti può «promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici»; «concedere ad Istituti, Enti ed Organizzazioni in genere contributi per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio»; «accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento»; «promuovere

mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi».

Nell'articolo 4 sono poi indicate le fonti dalle quali il Sodalizio «ritrae i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività istituzionale», e in particolare «dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori. A questi ultimi la Congrega riserva riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria»; «dai contributi versati da Enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dall'Ente»; «dai contributi volontari dei Confratelli».

Plurisecolari tradizioni, applicazione all'odierno e tensione rivolta al futuro convivono nella dinamica istituzionale della Congrega della Carità Apostolica, come del resto suggeriscono le denominazioni stesse degli organi statutari che ne sono anima, indicati nell'articolo 5: l'assemblea dei *Confratelli* – come poc'anzi accennato – è *ab antiquo* indicata con il termine di *Sodalizio*, mentre il consiglio di amministrazione cui compete il governo dell'ente, composto di undici membri che durano in carica per un triennio, è indicato come *Collegio degli Amministratori*, che a propria volta elegge nel proprio seno un *Presidente* e due *Vicepresidenti*. Il *Collegio dei Revisori dei Conti* – eletti dal Sodalizio tra i Confratelli – esercita infine le funzioni di sorveglianza e controllo.

Secondo quanto stabilito nell'articolo 15, «possono essere nominati Confratelli persone che condividono l'orientamento fondamentale dell'Ente ispirato al precetto» della *carità cristiana*, e che in sua attuazione s'impegnino a perseguire la missione istituzionale anche per mezzo di prestazioni volontarie e gratuite.

Designati per cooptazione, sin dal XVII secolo il numero dei componenti del Sodalizio è fissato dalla consuetudine in sessantadue: motivo fondante della loro azione – com'è felicemente sintetizzato nell'epigrafe murata presso l'ingresso della sede – è la vista di «Gesù vivente nell'umile fratello che soffre», da cui discende la particolare solidarietà fraterna e il singolare esercizio di apostolato e di personale edificazione-educazione nel rapporto con il *povero*. La visita a domicilio è una delle pratiche più caratteristiche della carità prestata dai Confratelli della Congrega; mezzo particolarmente adatto per verificare le condizioni dei beneficiati, ma soprattutto – secondo lo spirito *apostolico* che fonda l'istituzione – irrinunciabile opportunità per recare, insieme all'aiuto materiale, anche il sollievo che deriva dalla buona parola e dal conforto morale. Al confratello, non marginalmente, sono inoltre richieste particolari prassi di pietà: la comunione generale in occasione delle messe celebrate nella cappella eretta presso la sede dell'ente e la recita quotidiana del salmo che ciascuno di essi estrae a sorte in occasione della propria immissione in carica, quand'è presentato al Collegio degli Amministratori.

Può ben dirsi che al novero dei Confratelli succedutisi nei secoli, appartengano insigni esponenti della luminosa stagione del cattolicesimo bresciano ed italiano, quali – per citare solo i più recenti – il

beato Giuseppe Tovini (1841 – 1897), il senatore Giorgio Montini (1860 – 1943) – padre di papa Paolo VI – e il cardinale Giulio Bevilacqua (1881 – 1965).

Oltre all'insostituibile, vitale contributo apportato alla Congrega da parte dei Confratelli, dai registri più e meno antichi dell'ente emergono anche i profili dei suoi benefattori, che parteciparono all'esercizio della carità in città e in provincia con lasciti testamentari e donazioni di vario tipo: risulta infatti che dalla seconda metà del Cinquecento sino agli albori del Novecento costoro furono oltre seicento, di cui centoventidue Confratelli o loro congiunti, centocinque ecclesiastici, esponenti politici o del ceto nobile, «e persino umili artigiani e semplici soldati», e ciò «senza tener conto di quelle anime pie che solo soddisfatte d'aver compiuto un'opera di carità, nel legare o donare alla Congrega somme talora ragguardevoli, vollero che restasse occulto il loro nome». Da Calimero Moro, che nel 1562 offrì 140 lire planette, si giunge sino a Martina Urnai, che nel 1895 donò al Sodalizio la ragguardevole cifra di 20.000 lire italiane.

Tra i benefattori più illustri dei secoli XVII e XVIII – i cui nomi sono riportati sulle pareti della cappella dell'ente, insieme ai nomi dei donatori più recenti – possono essere ad esempio nominati il cardinale Marco Morosini, il cardinale Angelo Maria Querini, il nobile don Onorio Bornati, i Confratelli Antonio e Lodovico Micheli, il nobile Manfredo Bono de Zuane. Nel secolo XIX si distinsero il nobile Faustino Chizzola, il nobile Annibale Maggi Via, il nobile Camillo Pulusella, il cav. Giuseppe Colpani.

Per quanto riguarda il Novecento, emergono distintamente, tra le innumerevoli, le figure del conte Gaetano Bonoris, dei fratelli Antonio e Giuseppe Cottinelli, del cav. Luigi Bernardi e – non certo da ultimi – quelle dei coniugi Guido e Angela Folonari, i quali con vari mezzi scelsero di contribuire generosamente alle multiformi elargizioni della *carità apostolica*.

PROFILO STORICO

*Le radici del presente
nella storia di una città,
dal Duecento sino al XX secolo.*

1. TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Le origini più remote della Congrega della Carità Apostolica sono riconducibili alla tradizione confraternale, risalente per Brescia almeno ai primi decenni del XIII secolo. Nel 1230, infatti, il vescovo di Brescia Bartolomeo Guala costituì presso ciascuna delle parrocchie cittadine una *compagnia* avente finalità religiose e caritative, formata da laici d'ogni estrazione sociale che si riunivano periodicamente con lo scopo di organizzare e portare assistenza alle famiglie civili, *vergognose* e decadute.

Tra i consorzi più antichi possono annoverarsi quello del Duomo, di Sant'Afra, della Beata Vergine della Provvidenza presso San Giovanni, di Santa Cecilia presso San Clemente. Legata ai domenicani era poi una *compagnia* molto attiva, la «congregatio laycorum Sancti Dominici», dedicata all'assistenza ai malati, ai pellegrini, ai carcerati e ai poveri; la congregazione amministrava l'ospedale della Misericordia e l'ospedale del Serpente, ai bisogni dei quali il Sodalizio destinava i redditi derivanti dal suo patrimonio.

Un'altra rilevante fondazione era poi il «Consortium S. Spiritus», sorto nel corso del Duecento nell'ambito della parrocchia del Duomo: il documento d'approvazione dei suoi capitoli, datato 3 marzo 1364, ne definisce con precisione i compiti, consistenti specificatamente nell'assistenza ai carcerati, che si traduceva nella fornitura di un pasto quotidiano – si consideri che chi non riusciva a procurarsi il vitto vedeva allungarsi il periodo di detenzione – e nel sostegno ai poveri ed alle fanciulle da marito. L'istituzione ebbe sede presso San Pietro *de Dom* (1313), poi in San Luca (1343) e in Santa Maria presso San Luca (1393), e si trovò ad operare a stretto contatto con la congregazione di San Domenico, pur disponendo di beni propri e di una distinta amministrazione. Più tardi gli aderenti al pio luogo acquisirono maggiore autonomia, e presero a riunirsi nella chiesa di San Marco: la prima attestazione di tale usanza risale al 15 febbraio 1500, quando il consorzio appare già indipendente e retto da un proprio ministro.

Con il trascorrere dei decenni, tra i vari consorzi cittadini iniziò ad emergere per vivacità ed ampiezza d'azione quello del Duomo – detto appunto *Congrega de dom*, asse portante della futura Congrega della Carità Apostolica – che nel 1400 aveva sede in un oratorio sovrastante la cappella del Cristo Flagellato, in Duomo vecchio, ed era regolato da una serie di norme che lo stesso arcivescovo Carlo Borromeo, molti decenni più tardi, ritenne di approvare ufficialmente. Nel 1404 i membri del consorzio si trasferirono in contrada di Mezzo «a governare l'ospitale di Brescia», ma già nel 1416 la *Congrega de dom* – nella quale sarebbero stati attratti tutti i luoghi pii cittadini – tornò a riunirsi in Duomo.

I più antichi statuti

24

Durante la prima metà del Cinquecento almeno un centinaio di municipalità europee, tra le quali Brescia, promossero la creazione di nuove istituzioni di assistenza ed emanarono al contempo severe misure contro la mendicizia.

Passato da pochi decenni sotto il pieno controllo della Serenissima, il territorio bresciano fu spesso teatro di scontri militari, oltre che del passaggio di truppe straniere: nel febbraio 1512 si abbatté sulla città il flagello passato alla storia come *Sacco di Brescia*, e le continue invasioni – accompagnate da razzie e violenze di ogni tipo – ebbero un effetto devastante su ampi strati della popolazione. Proprio in questi anni tanto travagliati furono tuttavia gettati i semi che portarono ad un fenomeno singolare di rinascita religiosa, che precedette la stessa riforma introdotta dal Concilio di Trento: tale risveglio fu accompagnato dal delinearsi di una fitta trama di nuove iniziative caritative ed assistenziali.

Tra il 1535 e il 1538 sotto gli auspici del vescovo, il cardinale Francesco Corner, i numerosi consorzi bresciani si radunarono in un solo organismo, che prese il nome di Congrega della Carità Apostolica: con tale iniziativa il presule intese razionalizzare il moltiplicarsi delle confraternite, a beneficio di un unico centro elargitore di beneficenza, ed attraverso l'atto di *approbatio* ridusse ad unità giuridica e a soggetto dell'ordinamento canonico la pluralità di persone. La seguente testimonianza, relativa ad un passaggio epocale per la storia dell'istituzione caritativa bresciana, fu riportata due secoli più tardi da Giuseppe Bonomi – *cancelliere* della Congrega stessa – allegata al testo delle *Lettere dell'abate Sambuca sulla morte del cardinale Quirino*, risalente al 1757.

«la Veneranda congregazione della Carità Apostolica di Brescia ebbe la sua costituzione circa l'anno 1538 per quanto consta dai documenti esistenti nell'archivio di questo Pio Luogo, e col consiglio pio del defunto Monsignor Domenico Bollani Pretore e poi vescovo di questa Città, furono animati i Confratelli della medesima non solo a continuare, ma anzi ad accrescere una così santa e necessaria opera di carità Cristiana, avendo a tale effetto a pro di detta congregazione ottenuto dal santissimo Pontefice Gregorio XIII doni spirituali di indulgenze, come si rileva dal Breve Pontificio 4 ottobre 1575».

Bonomi non mancava poi di illustrare anche l'origine del nome:

«nel principio di questo Pio Luogo varie persone benestanti si radunavano in una stanza della Sacrestia del vecchio Duomo, portando delle proprie sostanze per dispensarle ai poveri, e però fu detta del Duomo, dal luogo in cui soleva radunarsi, ed Apostolica dal fine propostosi, che fu il bene spirituale e temporale del prossimo, nonché dal modo di radunarsi, trovandosi un riscontro colle congregazioni dei primitivi Cristiani».

Vent'anni più tardi, il vescovo Domenico Bollani (1559-1579) concorse al potenziamento del sistema caritativo dispiegato in città portando a definizione l'impianto di quella che sarebbe stata la rete assistenziale cittadina nei secoli successivi, sino alla caduta della Serenissima.

La Congrega andava intanto assumendo una più precisa fisionomia: il primo documento che attesti inequivocabilmente l'esistenza dell'ente come soggetto giuridico risale al secondo quarto del Cinquecento, ed è un *istromento* rogato dal notaio Antonio Reco il 4 luglio 1532 con il quale i canonici della cattedrale accordarono ai disciplinati, che precedentemente si riunivano in Duomo, l'utilizzo della chiesa di San Cassiano, consentendo così alla Congregazione Apostolica – che, come accennato, era indifferentemente indicata anche come *Congrega de dom* – il privilegio d'insediarsi presso la cattedrale.

Dai documenti conservati presso lo stesso archivio della Congrega risulta che nel 1571 la *compagnia* si riuniva nella chiesa di Sant'Agostino in Broletto, e che nel medesimo anno poté poi traslocare in Duomo; fu solo al volgere del Seicento, infatti, che la Congrega rilevò l'edificio prospiciente il vescovado dove ha tuttora sede.

**La Regola del
1578**

Il primo Statuto della Congrega – conosciuto anche con la denominazione di Regola – risale al 1578, ma la circostanza che al frontespizio rechi la titolatura *Regola della Compagnia intitolata Congrega della carità apostolica, posta nel luogo cathedral di Brescia, Reformata et trascritta l'anno dell'Incarnato et Sacrato*

Verbo MDLXXVIII, suggerisce che in precedenza ne dovesse essere stata in vigore almeno un'altra.

Alla Regola del 1578 era premessa un'introduzione tesa a fondare teologicamente l'impegno degli aderenti al Sodalizio:

«Tutto questo [la morte in croce di Cristo] fu non peraltro, che per dar esempio, & virtù in vera giustizia santa à l'opere nostre; acciocchè conoscendo quello esser figliuol dell'Altissimo, e in gloria, e coeguale in maestà al padre suo, né bisognandoli cosa alcuna à lui, operò ogni cosa per amor nostro, & salute nostra. Così adunque inuitati da tanta sì degna, & esemplar opra di così egregia & eccellente carità, dobbiamo ancora noi per amor suo operar virtuosamente l'opre di giustizia, & carità».

Con espressioni tipiche della religiosità del tempo e con il tipico riferimento ai Santi Patroni della città, fu scelto di esplicitare di seguito la primigenia ispirazione dell'ente:

«et per poter più facilmente far questo, e quasi come per una certa via N. S. ne sia laudato, & acciò anco da quà prendan speranza l'anime nostre di peruenir finalmente à quella superna Gierusalemme Città santa di Dio; à laude adonque del quale, & à reuerentia della Beatissima Madre di Christo Giesù Signor nostro, & dei Santissimi Apostoli Pietro, & Paolo, & dei Gloriosi Martiri Faustino, & Giouita, Protettori della Città nostra; si è ordinata, e stabellita, da alcuni animi pij, una Compagnia, e Confraternita intitolata Congrega della Carità Apostolica».

Alla Regola erano allegati anche due documenti: l'*Ordine della compartita dei quartieri per eleggere i visitatori alla cura de' fratelli* – vale a dire la descrizione dei confini degli undici quartieri in cui era stata suddivisa la città, per favorire l'azione assistenziale prestata dai Confratelli – e la riproduzione del testo della bolla con cui Gregorio XIII nel 1575 aveva approvato la costituzione della *compagnia* e concesso particolari indulgenze ai suoi sodali: «indulgentiae concessae à Sanctissimo pp. nostro Gregorio XIII Societatibus, sive congregationibus diversis Brixiae; inter quas existitit praesens nuncupata Congregatio Charitatis Apostolicae, cum ita reverendiss. D. D. Bullanus Episcopus noster instauerit. Anno salutis M.D.LXXV».

Sin dalle origini l'assistenza prestata dalla Congrega fu rivolta ad una particolare forma di povertà: la povertà nascosta, e anzitutto quella del *decaduto*, vale a dire di chi non era in grado di mantenere un tenore di vita adeguato alla propria estrazione sociale; una povertà di cui *vergognarsi* e che quindi, essendo incolpevole, andava soccorsa.

Con poveri *vergognosi* s'indicavano quanti, da una condizione agiata, si riducessero in una situazione di bisogno tale da non osare nemmeno ricorrere all'altrui carità, se non di nascosto, in ragione appunto dell'imbarazzo provato per il nuovo *status*. Il concetto di *povertà vergognosa* e il suo rapportarsi ad essa da parte della società erano in effetti frutto di una lunga riflessione svolta dalla cristianità, che affondava le radici nel mondo classico: il vescovo Ambrogio, ad esempio, pose in rilievo che «tutti i bisognosi hanno diritto alla misericordia. Ma la compassione è più forte verso coloro che erano ricchi e nobili e che la disgrazia ha gettato nell'estrema miseria».

Il povero *vergognoso* fu così il destinatario privilegiato della carità, benché alla motivazione religiosa si sommassero pure ragioni di ordine sociale: si trattava, com'è evidente, di una sorta di solidarietà di classe. Nelle società di ordini, infatti, «un nobile decaduto economicamente, ad esempio, restava pur sempre un nobile, con tutta una serie di privilegi e diritti che il tracollo finanziario non intaccava automaticamente»: è ben nota, in proposito, l'analoga vicenda degli *hidalgos* spagnoli.

L'assistenza prestata da parte dei Confratelli della Congrega nei confronti dei *poveri vergognosi* mediante soccorsi prima in natura e poi in denaro – che si affiancava alla fornitura dotale, all'espletamento degli obblighi derivanti dai legati e al contributo economico ed organizzativo allo svolgimento di alcune celebrazioni religiose – costituì l'attività principale del Sodalizio sino allo schiudersi del Novecento.

La struttura e il governo della *compagnia*

Nel ventesimo capitolo della Regola del 1578 si tratta della prassi di nomina dei membri della *compagnia*: il criterio regolatore era quello della cooptazione, dato che i candidati membri dovevano essere segnalati dalla *banca* in carica, vale a dire dall'organo direttivo dell'ente. Per poter entrare a far

parte del pio luogo il candidato doveva distinguersi per il proprio «vivere cristianamente e timorosamente», oltre che per una certa agiatezza economica: gli aspiranti, infatti, dovevano essere in condizioni economiche non inferiori ai Confratelli ai quali subentravano, visto che con le proprie risorse dovevano sopperire alle necessità di volta in volta segnalate all'attenzione della *compagnia*.

Nel caso in cui i nominativi indicati ottenessero l'approvazione da parte della maggioranza dei Confratelli, i candidati erano allora interpellati personalmente perché esprimessero l'eventuale consenso, dopo di che un'ulteriore *ballottazione* sanciva l'effettivo ingresso dei nuovi membri, che potevano però entrare a far parte della *banca* solamente a due anni dall'ammissione.

Merita rilevare che la cooptazione dei Confratelli – necessariamente residenti in città e «presi in determinata proporzione da tutte le classi civili della Società Ecclesiastica cioè Nobili, Cittadini e commercianti» – era condizionata anche dalla loro provenienza territoriale, dato che vigeva l'obbligo di rappresentanza di tutte le parrocchie cittadine, in proporzione alla popolazione di ciascuna: tale norma, evidentemente, favoriva la tessitura di una capillare rete di controllo e di intervento che avvolgeva l'intera città. A dicembre di ogni anno i Confratelli erano chiamati a riunione, occasione durante la quale i membri eleggevano i componenti delle *banche* dell'anno seguente: ogni *banca* era composta di sette membri e in particolare da un *padre sostituto*, due *consultori*, due *correttori* e due *infermieri*.

Il *padre sostituto* era «così detto per fuggir ogni titolo d'ambizione e ogni mondana gloria», e rivestiva il ruolo di «capo e principale di tutta la Compagnia; siederà tra due consultori; e avrà libertà e cura di distribuir ai poveri le elemosine, secondo il consenso almeno di uno dei Consultori, o altro della banca». L'ufficio dei *consultori* consisteva nello «star ai lati del Padre Sostituto, e ricordargli tutti i bisogni della Compagnia, e darle aiuto d'ogni cosa in che esso mancasse; ma non possono però mai pubblicamente dir l'opinione loro in cosa alcuna. E quando occorrerà qualche negozio per la Congrega, di non molta importanza, essi Consultori col Padre Sostituto potranno terminarla, secondo che il Signor Iddio gli ispirerà».

I *correttori* erano anzitutto chiamati ad «esser molto esemplari e irre-

prensibili, dovendo essi riprendere e correggere gli altri. E siano prudenti, vigilanti e pratici, e dovendo avere intelligenza e notizia di tutti gli ordini della Compagnia, acciocché per ignoranza e negligenza loro non nasca disordine o corrottela in quelli. E occorrendo alcuna volta che vedessero ovvero udissero a far pubblicamente qualche cosa contro i presenti ordini, l'aiutino e correggano ancora pubblicamente». Gli *infermieri*, da par loro, «siano caritativi, pietosi e solleciti in visitar gl'infermi della Compagnia. E quando detti infermieri sapranno, o saranno aiutati dai visitatori o da altri della Compagnia di alcun fratello, che fosse infermo, lo visiteranno quanto più tosto potranno».

V'erano poi i vari *Uffici*: il *cancelliere*; il *Massaro generale della Compagnia*; il *Massaro delle farine*; i *portinari*; i *visitadori*; il *Massaro & deputati alla Santa orazione delle XXXX ore*; i *deputati* all'annuale distribuzione dei letti. Dal 1670 a questi sette *ufficiali* furono affiancati altri tre *consultori* – ovvero «assistenti alla consulta» – incaricati di assistere alle riunioni e di esprimere i propri suggerimenti in merito alle materie trattate.

Non marginale era poi il ruolo riservato all'ordinario diocesano, tenuto a pronunciarsi in ordine ad ogni possibile variazione dello Statuto stesso: «da qua innanzi niun ardisca o presumi di aggiungere, mutare o sminuire alcuna cosa delle presenti ordinationi, senza espressa licentia di Monsignor Rever.mo Vescovo, rispettivamente che sarà, e del consenso di due terzi della Compagnia».

Tra le pagine della Regola furono infine enumerate anche le pratiche religiose alle quali ciascun confratello era tenuto, fra le quali spiccava l'adorazione delle Quarantore di esposizione del SS. Sacramento, di certo l'impegno culturale più importante della *compagnia*, i cui preparativi e il cui svolgimento erano affidati alla responsabilità dei sunnominati *Massaro & Deputati alla Santa Orazione delle XXXX ore*.

Proprio a tale pratica si collegava l'esortazione ad accostarsi all'eucaristia:

«essendo il Santissimo Sacramento della Eucarestia, quello che con virtù eccellentissima divinamente ristaura il calore spirituale della carità, per il quale viviamo in Dio, di vita, di grazia, con spirituale forza di poter virtuosamente esercitarsi nelle opere

buone; pertanto si esorta tutti i fratelli della Compagnia, che si abbiano a confessare e comunicare almeno ogni mese, per essere questo mezzo di tanta importanza per la salute nostra, e quel che più spesso volessero frequentarlo restariano anco molto più illuminati, e confermati in maggior grazia».

Tra i compiti del *cancelliere* erano elencati anche quelli di conservare i nominativi dei nuovi Confratelli e di assegnare a ciascuno, per estrazione, un salmo da recitare quotidianamente e in occasione delle Quarantore di adorazione eucaristica.

2. DALL'ANTICO REGIME ALL'ETÀ NAPOLEONICA

Ben presto il patrimonio a disposizione della Congrega s'accrebbe considerevolmente: lasciti e versamenti da parte di Confratelli e benefattori andarono a costituire un fondo immobiliare le cui rendite garantivano una varietà di interventi finalizzati a soccorrere anzitutto i *poveri vergognosi* della città.

Nel 1604 e nel 1615 fu impressa a stampa la Regola del 1578, ch'era precedentemente manoscritta: «non eravi se non una copia delle regole manoscritte, da cui si leggeva un Capitolo all'Onoranda Compagnia ogni Domenica». Alle prime edizioni seguirono le ristampe del 1633, del 1652 e quelle del XVIII secolo, prive di significative variazioni di forma o contenuto: la Regola del 1652, per esempio, non riporta più il «Capitolo dell'ufficio del Massaro della dispensa delle farine», probabilmente perché fra il 1633 e il 1652 tale carica fu abolita e le elemosine correlate furono convertite in denaro.

Anche gli *uffici* subirono peraltro qualche modifica: «nel 1643 veniva introdotto l'ufficio del coadiutore accanto al padre sostituto; nel 1650 troviamo il deputato alle bollette per l'incaricato degli affari; nel 1670, per quanto concerneva l'amministrazione del patrimonio, furono affiancati alla banca tre consulenti, e nel 1679 vennero creati i due deputati alle eredità e più tardi nel 1686 i deputati ad ogni fondo con l'incarico di amministratori specifici di ogni bene immobile di cui la Congrega disponeva».

A partire dal Seicento si fecero sempre più frequenti le richieste affinché la *compagnia* si facesse carico dell'organizzazione dell'adorazione delle Quarantore sotto le volte del Duomo: nel *Libro delle Proposte Ballottazioni della Veneranda Carità Apostolica di Brescia* si ritrovano alcune deliberazioni del Sodalizio relative a tali istanze, che furono assai spesso esaudite. L'usanza si perpetuò sino ai primi anni dell'Ottocento, quando a seguito di un accordo promosso per iniziativa episcopale tra la Congrega e la Fabbriceria del Duomo, l'opera pia si assunse l'onere dei due terzi delle spese per il mantenimento della pratica delle Quarantore.

I membri del Sodalizio

Dall'esame degli atti d'archivio della Congrega, non sembrerebbe fosse stato stabilito un numero fisso di Confratelli, che risulta peraltro assai variabile a seconda delle epoche. Un documento datato 26 febbraio 1640 attesta che per le antiche regole del pio luogo era concesso a ciascun confra-

tello di raccomandare ogni domenica uno o più poveri, ma che in seguito – e per il gran numero dei Confratelli, e per l'esigua quantità delle elemosine a disposizione – si stabilì che ciascuno dei sodali non potesse proporre più di due *ricordi*. Quando nel 1698 in forza dei decreti del Senato Veneto fu trasmessa la descrizione dei fondi posseduti dal Sodalizio insieme al rendiconto delle iniziative intraprese, fu dichiarato che ogni domenica ciascun confratello distribuiva due elemosine, e che le famiglie sovvenzionate oscillavano tra le ottanta e le novanta: ciò indurrebbe ad ipotizzare che a tale altezza la *compagnia* potesse complessivamente contare sulle forze di una quarantina di Confratelli. Al volgere del secolo il loro numero andò tuttavia stabilizzandosi intorno alle sessantadue unità, mentre il numero dei *ricordi* variava a seconda del numero dei Confratelli e delle contingenti disponibilità economiche della Congrega.

Tra XVI e XVII secolo i vescovi di Brescia erano considerati «Capi della Compagnia», e pertanto dotati dell'autorità necessaria per intervenire anche direttamente nelle decisioni del Sodalizio qualora se ne fosse presentata la necessità: nel dicembre 1673, ad esempio, il vescovo Marin Giorgi fu appellato come «Capo principalissimo della Compagnia». Benché le attività del Sodalizio fossero oggetto delle attenzioni dell'ordinario ogni qualvolta avessero luogo le visite pastorali, va pur rilevato – nota una memoria conservata presso l'archivio della Congrega – che «tale dipendenza sembrava fosse una formalità».

La struttura operativa

Oltre ai compiti ufficiali stabiliti dai regolamenti interni, nella *compagnia* i Confratelli erano chiamati ad espletare gratuitamente altri servizi.

Nel 1654, per esempio, fu creata la carica di *Procuratore generale*, cui competeva la cura delle vertenze patrimoniali dell'istituto, mentre pochi anni più tardi furono designati due Confratelli che dovevano occuparsi delle eredità pervenute al Sodalizio: tali *Deputati all'eredità* assistevano agli inventari dei mobili e degli effetti pervenuti al pio luogo, ed avevano poi l'incarico di partecipare agli incanti pubblici di quanto ricevuto, adoperandosi affinché le aste fossero il più possibile vantaggiose per la Congrega. I

Deputati al saldo di cassa erano scelti tra i membri della *banca*, ed avevano il compito di presentare ad essa i rendiconti allo scadere di ogni quadrimestre, mentre i *Deputati ad ogni fondo* erano incaricati della gestione dei fondi che entravano a far parte del patrimonio sociale.

Col passare del tempo l'attività della *compagnia* divenne viepiù complessa ed impegnativa, così che – accanto ai Confratelli che prestavano gratuitamente la propria opera – si presentò la necessità di disporre di impiegati stipendiati a servizio del Sodalizio, che assunsero il nome di *ministri*. La prima carica impiegatizia era quella del *cancelliere*, creata nel febbraio 1670, cui competeva di assistere il *Procuratore generale* nelle pratiche riguardanti le nuove eredità pervenute alla *compagnia* e nella riscossione di affitti, livelli e di tutte le entrate ad essa spettanti.

Gli impiegati dovevano rispondere del loro operato alla *banca*, che in caso di inadempienze poteva sospendere il dipendente o addirittura eliminarne una funzione, se questa fosse stata ritenuta superflua. Per molto tempo, inoltre, il Sodalizio elesse un proprio *Protettore ecclesiastico*, di norma vescovo o canonico: la prima testimonianza di tale carica riguarda mons. Tranquilo Saldo, eletto nel 1590, mentre nel 1691 fu eletto il nobile Vido Avogadro e nel 1711 il capitano Francesco Popolo.

La Congrega aveva intanto posto la propria sede nel palazzo dov'è ospitata tutt'oggi; fu stabilito di acquistare una casa nei dintorni del duomo «perché sopravvenne all'Illustrissima Città il bisogno di valersi della stanza che ivi occupava la Congrega per formarvi un Archivio delle Scritture di Nodari morti, la quale casa poi dovesse essere atta sia per fabbricarvi un luogo per la congregazione dell'Onoranda Compagnia, sia per l'abitazione del Cancelliere onde non si abbiano di quando in quando a strabalzare le scritture e cose del Pio Luogo con spese immense, e con poco decoro anche dell'onoranda Compagnia».

Nel corso della dominazione veneta i governanti non tentarono d'ingerire troppo scopertamente sulle attività della Congrega: la Serenissima esercitava un generico controllo sull'amministrazione dei beni appartenenti ai luoghi pii attraverso uno specifico organo governativo, formato da tre senatori che avrebbero dovuto sovrintendere ad ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, soprattutto, agli acquisti a titolo gratuito.

L'attività creditizia

34

Pur assodato tale apparente disinteresse da parte di Venezia per l'opera promossa dalla Congrega, a partire dalla seconda metà del Seicento anche a Brescia – seppure con grande ritardo rispetto al decreto del Senato veneto in materia – gli istituti religiosi furono gradualmente costretti ad alienare le proprietà che ricevevano attraverso donazioni, legati ed eredità. La legge veneta mirava anzitutto a contenere i patrimoni immobiliari delle istituzioni religiose, ma ebbe quale effetto secondario un aumento considerevole della liquidità disponibile.

Per quanto riguarda la Congrega, tale smobilizzazione sembrerebbe aver fatto assurgere il credito a fulcro delle attività dell'ente: in questa fase le attività istituzionali tradizionali risultano tutt'altro che ridotte, ma il crescente impegno della Congrega sul versante finanziario assorbì la maggior parte delle accresciute risorse monetarie. Il luogo pio, infatti, nel Settecento conobbe un consolidamento patrimoniale senza precedenti, sia per il sempre più cospicuo flusso di lasciti di cui lo fece oggetto la cittadinanza, sia per i proventi della stessa attività di prestito.

Tra l'ultima decade del XVII secolo e le prime tre del successivo, la vendita degli immobili portò all'istituto un ingente flusso di denaro che non poteva essere lasciato «oziosamente in cassa», come scrissero a più riprese gli amministratori. Attraverso la documentazione conservata presso l'archivio storico della Congrega è possibile leggere la dinamica trentennale del processo di alienazione dei «beni stabili»: stando ad una dichiarazione ufficiale del 1704 la Congrega possedeva ancora terreni e case per un valore di circa 220.000 lire planette, contro le oltre 250.000 del 1698, mentre dalla dichiarazione del 1713 il patrimonio immobiliare risulta già ridotto a 105.000 lire; infine, la denuncia del 1724 mostra la fotografia di una situazione destinata a non mutare fino al 1797, con un patrimonio complessivo inferiore a 90.000 lire planette.

La disponibilità finanziaria dell'istituto incontra una domanda di denaro variegata che, se vista nella sua composizione qualitativa, abbraccia quasi trasversalmente la società urbana. Tra i contraenti ci sono commercianti, orefici, formaggiai, cocchieri pubblici e negozianti in genere; tuttavia, spostando l'attenzione sull'aspetto quantitativo, si può notare come le suddette categorie di mutuatari rappresentino quasi un'eccezione rispetto alla

presenza preponderante degli esponenti del patriziato urbano e degli ecclesiastici, anch'essi spesso appartenenti alla nobiltà bresciana.

La *compagnia* scelse comunque di operare una certa diversificazione, non circoscrivendo la propria sfera d'azione all'ambito dei privati: vi sono diversi casi di prestiti alla città di Brescia, alle comunità del territorio, a Venezia, e ad altri istituti cittadini come l'ospedale Maggiore e il Monte di Pietà, così come furono finanziate anche opere di pubblica utilità, quale ad esempio la costruzione di una strada in Valcamonica.

Dalla distribuzione dei crediti erogati sembra emergere una sottile strategia, che vede il perseguimento della solidità economica dell'ente andare di pari passo con le finalità istituzionali, intese in senso lato. Il luogo pio, grazie al copioso flusso di denaro in entrata, estese infatti le sue funzioni, non accontentandosi più di soccorrere le «famiglie civili» divenute indigenti, ma anche consentendo, da un lato, alle famiglie emergenti di affacciarsi sull'acropoli sociale. Allo stesso tempo, acconsentendo ad interventi sul debito pubblico, a prestiti volti a sanare le finanze del Monte Nuovo e dell'ospedale Maggiore, nonché al finanziamento della Fabbrica del Duomo e di altre opere di pubblica utilità, fu perseguito il *bonum commune* e, contemporaneamente, promossa la fama e il prestigio della Congrega e dei suoi Confratelli.

I prestiti concessi rappresentarono così un investimento alternativo alla terra, ma manifestano anche la cura per la propria rete relazionale, dalla quale in fin dei conti proveniva il patrimonio dell'istituto. Un patrimonio – spiegano con insistenza gli amministratori – promosso e tutelato in vista delle finalità caritative. Negli *incontri* – com'erano detti i prestiti – convergono logiche economiche (investire il «denaro ozioso» da un lato e ricevere prestiti poco onerosi dall'altro), relazionali (raccogliere le esigenze finanziarie del substrato sociale dell'istituto) e caritative (impedire che il denaro resti in cassa «a detrimento de Poveri»). Sul fronte opposto, il lascito è un gesto che si staglia sull'orizzonte dei valori spirituali, nonché l'atto costitutivo di un rapporto del quale ci si intende avvalere anche per ottenere credito dall'istituto.

L'età del Querini

Durante il secolo dei Lumi, d'altra parte, si assistette ad un profondo cambiamento della realtà sociale cittadina. È stato rilevato come «le tradizionali attività di trasformazione insediate a Brescia, quale quella conciaria, casearia, metallurgica (rame), armiera, e naturalmente tessile venivano progressivamente declinando, mentre il ruolo di organizzazione dei commerci esercitato dai mercanti cittadini veniva rimesso in discussione. Le mutazioni degli equilibri economici intraprovinciali, sempre più orientati in favore delle attività nelle zone occidentali, vedevano sbilanciati gli interessi cittadini nel senso opposto, tradizionalmente proiettati verso l'economia nella fascia orientale del Bresciano».

Una Brescia ancora nell'orbita della Serenissima assisteva parimenti al ridefinirsi delle classi sociali. Nel 1726 arrivò in città il rettore veneto Andrea Memmo, in qualità di vicecapitano, e due anni dopo si celebrò la presa di possesso della cattedra vescovile da parte del cardinale Angelo Maria Querini, evento che contribuì senz'altro a ravvivare la scena culturale locale. Per quanto riguarda le politiche assistenziali sostenute dai due veneti, è stato osservato che «per il Memmo e il Querini il problema della mendicizia si riproponeva con la forza di un imperativo morale, e l'assistenza caritativa ai poveri bisognosi come compito di buon governo ed espressione della pietà, umanitaria o religiosa, dei suoi rettori»: si trattava di interventi che si situavano, come è stato efficacemente rilevato, tra «bene comune, ragione di stato e felicità pubblica».

Negli stessi anni numerosi istituti assistenziali si diedero per la prima volta una regola, o provvidero a riscriverla: «anche in seguito a diversi provvedimenti dei rettori – soprattutto di Andrea Memmo, personalmente impegnato in un'originale prospettiva di riforma sociale, molto vicina a quella propugnata dal cardinal Querini – già nella prima metà del secolo, dal 1704 al 1743, i principali istituti assistenziali rivedono le proprie Regole, in una prospettiva di cauta apertura e di fedeltà alla tradizione».

L'influenza esercitata dal Querini pure sulla ridefinizione delle prerogative della Congrega fu indubbiamente notevole: il cardinale stesso, tra l'altro, pensò bene di destinare al Sodalizio una cospicua parte della propria eredità. Nel 1722 fu commissionata l'ennesima ristampa degli statuti interni – peraltro priva di significative variazioni – alla quale nel 1781 fece

seguito la *Regola della Compagnia intitolata Congrega della Carità Apostolica da essere osservata dalli fratelli che in essa sono descritti*.

Il 10 settembre 1767 la signoria veneta aveva in effetti emanato una nuova normativa, confermando la proibizione agli enti ecclesiastici quali la Congrega di acquisire a titolo gratuito od oneroso beni mobili e immobili, «fondi, Beni, Capitali e Prò di zecca, frutti, Censi, Rendite, ed emolumenti stabili di qualsivoglia natura»: apparvero così alcune significative novità che si rifletterono sull'amministrazione dei beni patrimoniali.

Nella Regola del 1781 «veniva anche stabilita l'estromissione degli ecclesiastici da ogni ingerenza nell'amministrazione, escludendo in tal modo coloro che, pur essendo Confratelli, vestissero l'abito religioso, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge della Serenissima del 10 settembre 1767», che recitava tra l'altro: «dovendo poi la Professione Ecclesiastica tenersi lontana dalle faccende del Secolo sempre contrarie al fine sublime del suo Istituto, non possa Corpo alcuno Ecclesiastico, né Persona Religiosa di qual sia stato, e qualità essere per modo, o motivo alcuno istituito Commissario, Amministratore, e Custode di qualsivoglia Eredità, Legato, Famiglia, e corpo Laico, né assumere ingerenza, o amministrazione di rendite Laiche».

Fu disciplinata persino l'adorazione delle Quarantore, stabilendo che ogni prima domenica del mese si provvedesse all'esposizione del SS. Sacramento in una chiesa prestabilita, e che il compito di avvisare i Confratelli sull'ora e il giorno della funzione sarebbe spettato al *padre sostituto*: tutti i sodali intervenuti alla cerimonia, muniti di candele accese, prendendo le mosse dalla sacrestia sarebbero passati in chiesa per assistere alla cerimonia, lucrando così le indulgenze previste.

Dalla lettura del registro nel quale erano elencati i nomi degli aderenti al Sodalizio – rinnovato a partire dal 1785 – s'apprende che otto di questi erano ecclesiastici, tredici nobili, quarantuno cittadini e commercianti, per un totale di sessantadue Confratelli, ai quali ci si doveva rivolgere con precisi appellativi a seconda dell'ordine di appartenenza e del livello scolastico: se ecclesiastici, anche di dignità, *reverendi*; se laureati, *eccellenti*; se non ecclesiastici né laureati, *messer*.

La distribuzione degli aiuti

38

Prima di segnalare le famiglie bisognose, i Confratelli avevano l'obbligo di visitarle per accertarsi delle loro condizioni morali ed economiche.

Le modalità del sopralluogo erano minuziosamente illustrate nella Regola del 1722: i Confratelli «entrando nella casa diranno: *pax vobis*, ed usando parole e costumi modesti riceraranno ai capi della casa qual sia il governo loro circa allo stato spirituale, interrogando i figlioli di quelli (se ne avranno) se sanno il pater nostro, ed il credo e ritrovandoli negligenti, ed ignoranti intorno a ciò, gli faranno con carità quella ammonizione, che il Signore gli ispirerà».

È stato notato che la distribuzione territoriale dei membri della *compagnia* fra le varie parrocchie della città, «sembra corrispondere all'esigenza di stabilire un rapporto più stretto fra l'ente benefattore e i beneficiari, sia per quanto riguardava la capacità di individuare le situazioni che necessitavano di soccorso, sia per quanto concerneva la possibilità di verificare che il denaro ricevuto fosse bene impiegato dalle famiglie».

Secondo la Regola del 1781 le segnalazioni dei casi di indigenza dovevano essere proposte personalmente dai Confratelli, allo scopo di tutelare la segretezza sull'identità dei beneficiati: «né si farà lecito alcuno di mandare il biglietto al luogo della Congrega o per lo mezzo di qualunque altra persona, mentre debito non solo dell'ufficio del cancelliere il non registrare que' ricordi o viglietti, che non fossero presentati personalmente da ciascun fratello sottoscritto, ma ancora dell'ufficio ed autorità del padre sostituto, o di chi facesse le sue veci il rigettarli benché si fossero registrati».

Oltre alla *dispensa ordinaria* – riservata alle famiglie «povere civili e vergognose che hanno bisogno d'uno straordinario e più copioso soccorso» – la Congrega nel corso del Settecento promosse anche la *dispensa straordinaria*, della quale in un documento del 1761 furono minuziosamente specificate le condizioni.

Una fonte di notevole interesse è il manoscritto 1790 *Libro dispense a povere famiglie civili e vergognose*, conservato nell'archivio della Congrega, che contiene i nomi dei beneficiati e l'entità delle cifre donate per il periodo dal 1790 al 1887.

La Repubblica Bresciana

Quando nel 1797 con il trattato di Campoformio capitolò la Repubblica Veneta e a Brescia s'instaurò il governo provvisorio, i rivoluzionari dedicarono particolari cure ai sistemi caritativo-assistenziali cittadini: il libero governo bresciano mantenne una politica di repressione nei confronti delle corporazioni religiose decretando l'incameramento dei loro beni a vantaggio di quelle istituzioni ritenute più utili alla comunità.

Per ciò che riguarda i pii luoghi, i nuovi governanti si resero ben conto che le istituzioni ereditate dal medioevo o dalla Riforma cattolica – tra le quali spiccava appunto la Congrega – assolvevano un compito assistenziale che andava meglio sostenuto: Antonio Sabatti, in occasione della pubblicazione del *Quadro Statistico del Dipartimento del Mella*, pur esprimendo più di una personale riserva sulle ispirazioni religiose dell'istituzione, difese la peculiare caratteristica del Sodalizio bresciano, al quale tuttavia fu inevitabilmente sottratta una parte dell'antica autonomia.

Uno dei primi atti della Repubblica Bresciana, sorta grazie anche all'occupazione delle truppe francesi, aveva come oggetto proprio la Congrega, dato che un decreto del Governo Provvisorio emanato il 31 marzo 1797 stabiliva:

«in nome del popolo sovrano bresciano il governo provvisorio invita li Direttori del Pio Luogo della Congrega a versare nel Comitato de' Viveri il soccorso possibile, per essere distribuito a norma delle circostanze. Salute e Fratellanza. Pietro Suardi Presidente, Valerio Uccelli del Governo, Antonio Mazotti del Governo, Ippolito Bargnani segretario».

Quattro giorni più tardi, «in nome del popolo sovrano bresciano il Governo Provvisorio decreta che sia noto come dalla Veneranda Congrega Apostolica sarà versata nella Cassa di sovvenzione ai poveri la somma di 28 mila lire per esser impiegate in provvista di melgotto [un granturco]. Questa sovvenzione non pregiudicherà punto alle ordinarie elemosine di essa Veneranda Congrega».

Un decreto dell'11 luglio – anch'esso emanato «in nome del sovrano popolo bresciano» – interveniva a modificare una parte dello Statuto: all'articolo 3 il decreto dava disposizione «che dalla Congrega [...] alle e-

spressioni di famiglie civili, nobili, vergognose, sieno sostituite quelle di famiglie oneste e ridotte in povertà, come pure dette espressioni sieno corrette nel piano disciplinare»: si trattava di un tentativo di applicare agli interventi assistenziali della Congrega il dettato dell'egualitarismo ispiratore della Rivoluzione francese.

Ben presto, tuttavia, il governo si rese ancora più intraprendente: il 18 ottobre 1797 il governo provvisorio stabilì che:

«se il diritto di far testamento è stato accordato dalla Civile Potestà, non si può dubitare, che la stessa possa in ogni tempo modificare, e convertire in miglior uso quelle testamentarie disposizioni, le quali avendo degenerato per falso principio, o per superstizioso fanatismo recano vero danno alla società. Per ciò decreta a vantaggio della Nazione, e de' poveri:

Primo. La soppressione di qualunque carico di messe aggravanti i beni di proprietà Nazionale, e di ogni Pio Luogo, salva però la celebrazione di quelle sole messe, che il necessario comodo esigesse.

Secondo. Le Autorità, che presiedono a' beni suddetti, e i direttori de' Luoghi Pii eseguiranno una tale riduzione nel minor tempo possibile, dandone al Governo un distinto ragguaglio. C. Arici presidente, Mocini del Governo, Lecchi del Governo, Castellani Segr. del G. P.».

Sebbene presso la Congrega si provvedesse a redigere un memoriale nel tentativo di dimostrare che i propri interventi erano sempre stati mirati a soccorrere casi di effettiva necessità, nel 1797 il Governo Provvisorio pensò bene di imporre alla Congrega una nuova Regola nella quale – è stato notato – «non vengono apportate novità per quel che riguarda gli scopi dell'ente, mentre sotto il profilo giuridico sembrerebbe compromessa l'autonomia goduta fino allora nell'ambito statutale».

3. DALLA RESTAURAZIONE AL REGNO D'ITALIA

Nel 1803 fu costituita a Brescia la Congregazione di carità, allo scopo di provvedere ad una razionalizzazione degli istituti di beneficenza e alla loro concentrazione in un unico organismo, articolato peraltro in tre ampie sezioni: ospedali, istituti di ricovero ed enti elemosinieri. Tali enti di assistenza facevano riferimento al Ministero per il culto, che costituì quattro ispettori generali di pubblica beneficenza alle dirette dipendenze del ministro e responsabili, ciascuno, di uno dei circondari in cui era stato suddiviso il Regno d'Italia.

L'iniziativa promossa dalla Repubblica Cisalpina, significativamente coincidente con gli albori del nuovo secolo, segnò la ripresa della lunga serie di tentativi da parte delle autorità via via costitutesi di ridurre, sino ad annichirla, l'autonomia della Congrega della Carità Apostolica, di mutarne l'identità e – in fin dei conti – di assumere il controllo delle sue ormai cospicue disponibilità patrimoniali.

Insediatasi presso l'ospedale Maggiore, il 16 novembre 1807 la Congregazione di carità di Brescia si dotò di una prima bozza di regolamento: nella neonata istituzione confluirono inizialmente l'ospedale Maggiore, l'ospedale detto delle donne, i due orfanotrofi, la Casa di Dio, le Convertite della Carità, il Pio Luogo del Soccorso, i due istituti delle Zitelle, il Monte Vecchio di Pietà e la Congrega della Carità Apostolica. La Congregazione fu confermata con decreto reale il 21 dicembre 1807 e ad essa fu conferito il compito di amministrare gli istituti elemosinieri cittadini, erogandone i redditi ai poveri.

Fu così che dal 1810 la Congrega fu costretta a devolvere parte delle proprie entrate a favore dell'ospedale Maggiore e della Casa di Dio, contribuendo ai bilanci delle due fondazioni: contro tale imposizione si levarono comprensibilmente veementi obiezioni, sinché il sopravvenuto governo austriaco decretò lo scioglimento della Congregazione di carità di Brescia, stabilendo che gli amministratori degli altri pii istituti continuassero provvisoriamente nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel 1819 tali enti furono distinti e posti sotto particolari amministrazioni: tanto l'apparato disciplinare quanto quello deputato alla gestione economica interna ai singoli enti avrebbero dovuto essere affidati a un direttore stipendiato, mentre per l'amministrazione degli stabili e dei capitali furono nominati amministratori dipendenti dalle congregazioni provinciali, dalla congregazione centrale e dal governo. Un decreto austriaco emanato l'11 gennaio 1822 stabilì poi che sull'esempio di quanto avveniva presso gli enti elemosinieri del Monte di Pietà e della Casa d'Industria di Milano, la gestione degli interventi dei «Luoghi Pii elemosinieri» anziché ad un solo direttore fosse affidata ad un corpo collegiale, e che tale organismo in città fosse formato da cinque membri e nei comuni da tre funzionari, vale a dire dal par-

roco locale, dal primo deputato dell'amministrazione comunale e dall'amministratore del patrimonio dello stesso pio luogo, sempre che tale modalità non contrastasse con le disposizioni dei fondatori.

La Delegazione Provinciale volle allora inviare al governo un ampio e dettagliato rapporto in cui segnalava di non aver compreso nell'elenco degli istituti da riformare l'«istituto elemosiniere della veneranda Congrega della Carità Apostolica» che era

«uno dei più ragguardevoli Stabilimenti di beneficenza della Città medesima, ed unico istituto di tale classe, mentre gli altri pochi di eguale categoria sono di tenuissima entità, e ciascuno poi è applicato a qualche determinata Parrocchia, laddove il suddetto abbraccia la città [...], sul conto del quale si è perciò riservata di umiliare speciale relazione [...]. La suddetta Congrega è una unione, sotto la diretta invigilanza politico-amministrativa, di n. 62 individui probi, agiati, e di più accreditati della città, ed in questa domiciliati, presi indeterminata proporzione da tutte le classi civili della società, Ecclesiastici, cioè, Nobili, cittadini e commercianti, distribuiti nelle diverse parrocchie della città stessa in numero determinato in ragione di popolazione, i quali ogni settimana si radunano in giorno di domenica, onde previe le giudiciose e minute pratiche ben controllate prescritte dalle regole del P.L. [Pio Luogo] beneficiare costantemente in ragione d'ogni individuo due ed anche (secondo i mesi) tre famiglie povere vergognose della città».

Il Rapporto proseguiva, descrivendo minuziosamente l'opera prestata dalla Congrega a favore della municipalità: la richiesta della Delegazione Provinciale ebbe effetti positivi e la Congrega fu ufficialmente esonerata dall'attuazione delle nuove norme.

Cenni sul patrimonio

Nel 1836 la Congrega fu coinvolta in un'inchiesta svolta tra alcuni enti bresciani, ai quali si domandava anzitutto «in quale epoca sia nato l'istituto, quale la dotazione primitiva, e l'aumento successivo»:

«sin dal suo principio alcuni degli individui componenti la congregazione, venendo a morte, la beneficiarono con legati ed eredità, ed alcuni in vita con vitalizi, pratica che venne continuata anche dai successori con grande generosità, lacché unito alla beneficenza a di lei favore disposto anche da estranei al P.L. animati dai felici risultamenti dell'opera ha portato in ora il di lei patrimonio alla somma capitale di circa Au[stria]che L. 2.900.000 quantunque non si facciano avanzi sulle annue rendite, anzi nei tempi passati si distribuisse in elemosine anche parte della sostanza patrimoniale, e comunque sino all'anno 1817 siano state da lei erogate con intacco patrimoniale ingenti somme, ed in modo straordinario nelle straordinarie calamitose emergenze di

pesti, di carestia, di guerra guerreggiata, dalle rovine di Brescia ecc. ecc. ciocché non mancherà di adoperare anche in seguito, prendendo appunto attualmente l'approvazione dell'offerta sussidio di Au[stria]che L. 50.000 per il caso dell'irrompimento in Brescia del Cholera Morbis. La congregazione suddetta è composta di 62 agiati individui domiciliati nella città presi in una determinata proporzione su tutte le classi civili della società, cioè ecclesiastici, nobili, cittadini, e distinti commercianti distribuite nelle diverse parrocchie della città stessa in numero ragguagliato in ragione di popolazione, i quali per le regole dà essa stabilite sino dal suo principio sono in visitatori dei poveri. Il suddetto Pio Luogo venne distinto in più occasioni dalla Repubblica Veneta, e S.M.I. Francesco I di gloriosissima memoria si è degnato di conservarlo nell'attuale sua forma d'amministrazione e direzione con venerata Risoluzione 4 maggio 1827».

Dalla metà dell'Ottocento la dotazione patrimoniale andò incrementandosi: nel 1868 morì l'avvocato Michele Balzarini, che volle lasciare al Sodalizio una casa situata in via Paitone; due anni dopo Faustina Rizzotti donò una casa in vicolo S. Clemente, che avrebbe dovuto essere messa a disposizione gratuita a vedove o nubili povere. Nel 1874 la Congrega alienò un immobile di via Monti, pervenutole da parte di Pietro Trivino ma in pessimo stato di conservazione, e ne acquistò un altro – sempre nella stessa via – dal nobile Scipione Provaglio. Nel 1892 il Sodalizio acquistò dal Comune di Brescia un fabbricato situato in rua Confettora, denominato «Casermino di S. Giuseppe», destinandolo alla «beneficenza con uso abitazioni».

Degli ampi possedimenti fondiari della Congrega rende conto un volume pubblicato per l'Esposizione bresciana, agli inizi del XX secolo:

«presentemente la Congrega possiede immobili a Milzano, Cigole, Seniga, Palazzolo sull'Oglio, e Mompiano, tutti affittati. Conduce in economia stabili a Botticino Mattina, Nuvolera, Cellatica, Gussago, Collebeato. Possiede varie case in città talune affittate, altre adibite per la beneficenza [...]. I fondi tenuti in economia sono sorvegliati dalla deputazione agli stabili che si tiene in costante corrispondenza cogli agenti preposti a quelle importanti aziende rurali di cui invigila pure l'andamento di massima, promovendo il miglioramento economico e morale dei dipendenti. Questi fra l'altro vennero recentemente tutti iscritti alla Cassa nazionale di Previdenza».

La beneficenza e le sovvenzioni

Il patrimonio nel 1903 era pari a L. 4.215.525,28, sostanza assai rilevante se paragonata «alle altre Opere Pie elemosiniere del Regno che per propria fondiaria hanno carattere autonomo, stanno a sé indipendentemente dalle Congregazioni di carità. Da statistiche abbastanza recenti risulterebbe anzi la Congrega essere, relativamente alla popolazione cui provvede, la prima fra le istituzioni elemosiniere autonome del Regno dando una proporzionale di settanta lire per ogni abitante [...]. Assolutamente poi considerata la Congrega è la quinta tra le Pie Istituzioni Elemosiniere d'Italia».

Stando ai dati contenuti in un rapporto del 1827, la Congrega assisteva mensilmente tra le cinquecento e le settecentocinquanta famiglie cittadine, che nel complesso al tempo dovevano essere all'incirca cinquemila. È stato rilevato come «il numero delle elemosine settimanali, nel corso della Restaurazione, variò dalle sette alle diecimila all'anno, il loro valore andava mediamente dalle nove alle tredici lire austriache ciascuna».

La distribuzione era minuziosamente organizzata: «ogni quadrimestre, infatti, la *banca* distribuiva 1250 lire austriache ad un numero limitato di famiglie decadute, generalmente sette, anche se a partire dalla fine degli anni Quaranta la congiuntura negativa consigliò di aumentare fino ad undici i beneficiari, diminuendo però gli importi».

Il Sodalizio dispiegò il proprio impegno anche in momenti straordinari, quali la devastante epidemia di colera che nel 1836 imperversò nel bresciano, durante la quale il Sodalizio erogò 80.000 lire; già nel 1815, peraltro, il pio luogo aveva fornito gratuitamente razioni di pane e di farina, e così accadde anche quando nel biennio 1853-54 una nuova carestia la portò ad elargire quasi 60.000 lire.

In occasione di taluni eventi calamitosi, l'attività benefica della *compagnia* oltrepassò i confini della provincia: ad esempio, nel periodo dal 1862 al 1898 furono spese 12.478,55 lire per «i sussidi deliberati a favore dei danneggiati del brigantaggio (1863), dall'uragano di Messina (1863), dalle inondazioni del Po e di altri fiumi (1872-79), dall'eruzione dell'Etna, dal

terremoto di Casamicciola (1883), dal terremoto in Liguria (1887), dal terremoto in Calabria (1894), come pure si ricordano il sussidio per l'impianto di ospedali militari nell'Eritrea (1895), quelli per il Collegio d'Assisi a favore dei figli orfani di maestri (1888-91), quello corrisposto (1896) al Municipio laicale per l'invio di 80 operai a Brugg [Bruges] onde si procurassero lavoro; e finalmente quello stanziato nel 1898 per le famiglie povere dei richiamati sotto le armi». La varietà di queste iniziative esortava un osservatore dell'epoca a definire la Congrega come «la vera madre della beneficenza bresciana»:

«Ad essa ricorrono famiglie povere, famiglie modeste e patrizie e potenti cui suonò l'ora della sventura e delle disgrazie. Ad essa ricorrono altri istituti bisognosi di soccorsi, ad essa si ricorre per il bisogno ordinario; ad essa si fa appello nei giorni di calamità straordinaria, non c'è opera buona che non abbia avuto appoggio nella Congrega [...] essa gareggia col Municipio nell'alleviare le disgrazie pubbliche [...] non si perita, quando le circostanze lo esigano, a chiudere i propri bilanci con disavanzi [...] principalmente quando si tratta di venire in soccorso di altri istituti».

Lo Statuto del 1866

Com'è noto, nel 1859 la Lombardia passò al Regno d'Italia. Il giovane Stato ritenne d'intervenire subito sulla disciplina degli enti di assistenza e beneficenza, nel tentativo di sottoporli ad una regolamentazione uniforme che li sottoponesse al controllo delle autorità centrali.

Molto probabilmente ciò dipese «da molteplici, ma sostanzialmente omogenee, ragioni di ordine ideologico e politico che, mentre da un lato si fondavano sulla crescente tendenza verso un intervento dello Stato in tutti i settori comunque attinenti alle esigenze dei propri cittadini, d'altro lato si ricollegavano, nel contempo, al predominante orientamento laicista diretto ad eliminare o, quanto meno, ad attenuare l'influsso predominante esercitato in passato, in taluni settori, dalla Chiesa Cattolica e, in genere, dalle organizzazioni confessionali».

Il 20 novembre 1859 il governo nazionale deliberò di riportare in vita la Congregazione di carità, affidandole compiti rilevanti anche al di fuori

**Giuseppe Tovini e
gli asili “Garibaldi”**

del campo della semplice assistenza, come ad esempio nell'amministrazione di tutti i beni genericamente destinati ai *poveri*. Dopo quasi tre anni, il 3 agosto 1862 fu ripristinata anche l'autonomia di ciascuna amministrazione, benché ogni opera pia fosse comunque posta sotto la sorveglianza della Deputazione Provinciale, organismo che approvava i regolamenti di amministrazione, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e le deliberazioni che riguardavano la trasformazione o la diminuzione del patrimonio.

A seguito delle leggi del 1859 e del 1862, il 14 agosto 1864 l'adunanza del Sodalizio approvò un nuovo Statuto, articolato in cinquanta articoli distinti tra *Regolamento amministrativo* e *Regolamento Disciplinare*, che fu controfirmato dal Ministro dell'Interno il 13 aprile 1866.

Verso la fine del secolo, a seguito di una mozione discussa in Consiglio comunale, sulle colonne del quotidiano *La Provincia* fu accortamente alimentata una polemica che assunse toni sempre più accesi, che portò la testata nell'edizione di sabato 29 marzo 1884 ad occuparsi de *La riforma della Congrega*:

«una interpellanza è stata presentata ieri alla Giunta Municipale e verrà svolta questa sera nella seduta del Consiglio, intorno al rifiuto della Congrega [...] di accordare un sussidio agli Asili infantili del Suburbio, intitolati col nome di Giuseppe Garibaldi. Questo rifiuto destò [...] una impressione assai grave nella cittadinanza. L'opinione pubblica ne fu scossa: si comprese tutto ciò che la decisione della Congrega significava: e in pochi giorni la persuasione della necessità di riformare la principale fra le nostre Opere Pie ha fatto più strada che in molti anni».

Il giornale avrebbe seguito poi la controversia sviluppatasi all'interno del Consiglio comunale anche nei giorni successivi, in particolare durante le sedute del 30 marzo ed in quelle dell'1, dell'8 e del 9 aprile, durante le quali si levò peraltro l'autorevole voce di un illustre consigliere e confratello dell'opera pia, l'avvocato Giuseppe Tovini, strenuo difensore in ambito pubblico dei diritti della *carità cristiana*. Il Comune di Brescia avviò

un'inchiesta affidandola ad una commissione nominata con deliberazione consigliare del 29 marzo: «il Consiglio Comunale invita la giunta ad esaminare l'andamento della Congrega Apostolica e presentare in una prossima tornata quelle proposte di riforma che crederà convenienti nell'interesse della pubblica beneficenza».

La discussione proseguì per settimane, sinché il 5 luglio seguente la commissione d'inchiesta presieduta da Cesare Nova, Paolo Riccardi e Andrea Cassa presentò il proprio rapporto finale: in chiusura di relazione, e pur apprezzando l'operato svolto dalla Congrega, la commissione ritenne di sollevare qualche obiezione in merito alla composizione del Sodalizio e alla durata in carica dei suoi membri

A seguito dell'inchiesta, il Consiglio comunale richiese ufficialmente la riforma dello Statuto della Congrega, affinché fosse introdotta in particolare una norma che stabilisse la permanenza in carica dei Confratelli per non più di un quinquennio, pur con diritto di rielezione; domandò inoltre che tali nomine fossero sancite dal Consiglio comunale su proposta della Congrega, ed infine che i *consultori onorari* passassero da due a quattro: il Sodalizio, comprensibilmente, si oppose a tali richieste componendo un articolato memoriale difensivo.

Benché il Consiglio di Stato confermasse la liceità delle tesi difensive avanzate dall'opera pia – anche in tal sede rappresentata dall'avvocato Giuseppe Tovini, che con fermezza si impegnò per impedire la laicizzazione dell'ente vagheggiata dalla Giunta – ed approvasse un nuovo Statuto dell'ente emendato secondo i suggerimenti dello stesso Tovini, non solo a partire dal 1887 entrarono a far parte della struttura della Congrega altri due consultori onorari, ma si stabilì altresì che tali funzionari fossero eletti dal Comune; costoro restavano in carica un tempo stabilito dalla municipalità, continuando a svolgere la loro funzione di consiglieri comunali. Tali modifiche, peraltro, restarono in vigore solo una decina d'anni, dato che nel 1897 lo Statuto fu ulteriormente emendato per poter essere conforme alla ben più gravosa legge sulle opere pie, entrata nel frattempo in vigore.

La legge Crispi e il nuovo Statuto

48

Il settore della beneficenza nel giovane Stato italiano fu disciplinato nel 1862 dalla legge Minghetti, anche se già nel giro di due decenni si prospettò l'esigenza di un suo riordino: dal 1880 al 1889 una commissione reale presieduta da Cesare Correnti – le cui esplicite finalità erano quelle di pervenire ad una più compiuta conoscenza dell'attività beneficale, oltre che di studiarne modalità ed indirizzi – promosse un'inchiesta: dall'indagine emerse che nel 1880 le opere pie in Italia erano ben 21.819.

A seguito di ciò, nel 1889 il Presidente del Consiglio Francesco Crispi presentò un progetto di riforma della legge Minghetti, nel tentativo di aumentare presenza e controllo governativo sul settore.

La Congrega della Carità Apostolica fu così chiamata ancora una volta a riformare il proprio Statuto. La prima proposta fu avanzata da parte dell'opera pia il 2 agosto 1891, ma non ebbe alcun seguito: a tale episodio, nel 1894 seguì la pubblicazione di un *Memoriale della Congrega di Carità Apostolica di Brescia in opposizione al suo concentramento nella congregazione di carità*, che intendeva porre in evidenza le motivazioni in base alle quali il progetto di accorpamento nella congregazione di carità non poteva essere realizzato. Il Sodalizio invocò l'articolo 60 della legge Crispi, che recitava: «possono essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza richiedono una separata amministrazione». Per armonizzare l'amministrazione della Congrega con le disposizioni della legge sulle opere pie del 1890, nel luglio 1896 fu approvato il nuovo *Statuto della Istituzione di beneficenza denominata Congrega della Carità Apostolica di Brescia*.

Le norme della legge Crispi sancirono insomma l'inserimento della Congrega all'interno del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ove peraltro sarebbe rimasta per quasi cent'anni.

Le case popolari

Nonostante le traversie istituzionali sopra richiamate, in questi anni non si fermò l'impegno sociale del Sodalizio. Le questioni inerenti al fabbisogno abitativo interessarono la città a partire dalla seconda metà dell'Ottocento,

soprattutto a seguito del considerevole aumento del numero delle famiglie del proletariato urbano, attratte a Brescia dalle campagne: se nei secoli precedenti la Congrega s'era occupata d'edilizia anzitutto nella gestione di lasciti ed eredità, durante un'adunanza del Sodalizio del 1864 fu avanzata l'idea di innalzare fabbricati da affittare ad equo canone alle famiglie operaie. Si poteva infatti constatare come «molte casacce luride, sudice, diroccate, sparse in vari quartieri della città» fossero

«il semenzaio [...] di infiniti mali; col ridurle la Congrega otterrebbe più scopi: di allontanare il male e di apprendere al popolo il gran bene della pulitezza e dell'ordine, che hanno tanta parte nel far buono e civile un popolo, oltreché sano e forte; infine si darebbe lavoro a varie classi di artigiani, il che costituirebbe la più bella carità. La pigione modica sarebbe di non poco sollievo all'operaio, e se la Congrega non potesse pigionarle a minor affitto, resta sempre l'utile della nettezza e della ariosità e questo poi servirebbe di buon esempio a' cittadini facoltosi».

Nel gennaio 1878 il Comune di Brescia stanziò un fondo di 100.000 lire da destinare all'edificazione di un nucleo di case operaie: all'inedita iniziativa prese parte anche la Congrega, che offrì al municipio un prestito di 80.000 lire a tasso di favore, così che già nel 1882 grazie al concorso di enti e privati poté essere posata la prima pietra del gruppo di case di via Re Galantuomo, concluso il quale presero avvio i cantieri di via Carmine e via Giuoco del pallone. Nel 1892 fu poi conclusa direttamente con il Comune di Brescia la transazione per l'acquisto di una casa in rua Confettora, oggi intitolata alla memoria dell'avv. Daniele Bonicelli.

Dagli inizi del secolo la Congrega diede avvio ad un programma di costruzione diretta di alloggi destinati a famiglie di operai, artigiani ed impiegati, nonché alle famiglie *povere*, che potevano sistemarsi a prezzi modici. Con la costruzione di tali fabbricati, il Sodalizio

«non mira a una speculazione, ma è convinto di creare un reale vantaggio al patrimonio del P.L. con un investimento di somme sicuro e stabile, e nel medesimo tempo di compiere un'opera di carattere altamente e modernamente benefica, come lo dimostra il favore che nella pubblica coscienza e nei poteri legislativi hanno trovato le

iniziative per la costruzione e lo sviluppo delle case popolari. Case popolari e non operaie, perché così meglio si esprime il concetto che le informa, che vuoi attuare, cioè: non case gratuite per i miserabili, né case esclusivamente per gli operai, ma abitazioni, a relativo buon mercato, destinate per la classe meno agiata, classe che abbraccia varie categorie di lavoratori, operai, impiegati, commessi di negozio, piccoli esercenti, che deve vivere con un certo decoro, che ha certe esigenze che i più poveri non hanno, e che ogni di più, dato il crescere continuo degli affitti, stenta a trovare abitazioni che convengano alle sue, sian pur modeste, esigenze ed alla sua potenzialità finanziaria».

La Congrega decise così di acquistare per 25.000 lire dal Comune di Brescia alcune casupole denominate «ex Cavaglieri», situate tra via S. Faustino e via S. Tomaso, che in seguito furono fatte demolire per ricavare tre case popolari e per creare una strada di disimpegno, poi denominata via Camillo Pulusella in omaggio all'esimio benefattore: a lavori finiti l'esborso fu di circa 200.000 lire e dai fabbricati si ottennero una trentina di appartamenti e una decina tra negozi e magazzini.

Prolungandosi la carenza di alloggi a prezzi economici, nel 1907 fu poi acquistata un'area di oltre 36.000 metri quadri a Fiumicello, sulla quale fu costruito il primo lotto di quattro fabbricati a tre piani del futuro quartiere intitolato a Gianmaria Mazzucchelli: «esso comprende quattro grandiosi fabbricati, separati tra loro da ampi cortili, in cui trovarono alloggio ben 80 famiglie. Spazio, luce, aria sono le vere doti di queste case popolari della Congrega, nelle quali circa 500 cittadini delle classi lavoratrici trovarono una comoda abitazione». Nel 1926 il Quartiere fu completato con la costruzione di altri 7 fabbricati disposti a corte, per un totale di 220 unità immobiliari.

Nel periodo tra i due conflitti mondiali, inoltre, la Congrega iniziò ad acquistare alcune aree in Via Duca degli Abruzzi, dove sorse il Quartiere Bonoris, mentre in via Rose di Sotto grazie al finanziamento della società Breda fu costruito un complesso di edifici per gli operai.

La sede della Poliambulanza

Nel marzo 1907 la Congrega determinò d'offrire una nuova sede alla Poliambulanza medica, sorta nel 1902 per iniziativa di dodici medici bresciani propostisi di «visitare e curare gratuitamente gli ammalati poveri della città e provincia e con accettazione di ammalati non poveri dietro il solo versamento di L. 2 a vantaggio dell'istituto».

La prima sede della Poliambulanza, aperta al pubblico nel gennaio 1903, fu il primo piano di una casa in via S. Rocco – oggi via Capriolo – di proprietà del Comune: in breve tempo l'istituto avvertì la necessità di una struttura più ampia e chiese aiuto alla Congrega, la quale considerando che «tra gli istituti che la Congrega benefica periodicamente vi è quello della Poliambulanza medica, che, mirando al soccorso degli ammalati poveri, viene a raggiungere una delle precipue finalità della nostra Pia Causa. Non è d'uopo spendere parole per rammentare il bene grandissimo che fa tale istituto; il quale, sorto in Brescia nel 1902 ad opera di alcuni volonterosi medici, ora conta un lustro di vita rigogliosa e ricca di benefici risultati. Il fatto stesso dei ripetuti sussidi elargitigli dalla Congrega dimostra ad esuberanza quanto gli onor. Confratelli lo stimino e lo appoggino». Tale sede fu trovata in un fabbricato di una cinquantina di locali che si affacciava su via Calatafimi, al cui secondo piano – grazie ad una deliberazione della presidenza della Congrega stessa datata 29 settembre 1908 – presero alloggio le Scuole municipali degli oftalmici, dei tignosi e dei tardivi.

La beneficenza agli inizi del Novecento

Per ottenere un'impressione di come fosse ripartita la beneficenza durante i primi decenni del Novecento, è sufficiente trascrivere dai verbali del Sodalizio i preventivi per la ripartizione del «fondo di Beneficenza» che ogni anno era discusso dalla Congrega; nel marzo 1923, ad esempio, si approvò il fondo per lo steso anno in corso: il collegio di presidenza segnava, tra l'altro, una maggiore entrata lorda di 98.745,54 lire, che fu così distribuita: 69.298,39 lire erano destinate alle diverse categorie di spesa, 19.789,45 lire alla beneficenza, 9.657,70 lire alla riserva. La cifra devoluta in beneficenza era innalzata da L. 171.790 a 191.579,45, così ripartite: «mantenimento inabili in Casa di Dio», L. 22.000; «legati fissi», L. 12.809,45; «beneficenza

**Il conte
Gaetano Bonoris**

per abitazioni gratuite», L. 510; «beneficienza in letti», 5.000; «sussidi ad istituti cittadini», 8.000; «ricoveri», 46.000; «cure», 8.000; «fondo pel tubercolosario», 25.000; «beneficienza ordinaria settimanale», L. 30.300; «beneficienza straordinaria al Sodalizio», L. 15.010; «fondo particolare ai presidenti di turno», L. 900; «assegni ai membri del Collegio», L. 3.150 presidente + L. 3.600 correttori; «fondo per le domande di sussidi straordinari», L. 9.050.

Tra il 1922 e il 1923 il conte Gaetano Bonoris dispose un lascito a favore della Congrega mirato ad istituire una fondazione – sorta ufficialmente nel 1928 – che portasse il suo nome e fosse dedicata all’assistenza ai minori.

Oltre ad erogare contributi a favore di enti assistenziali, la Fondazione riservò gran parte del proprio impegno alla gestione dell’istituto “Bonoris” di Mompiano in Brescia – inaugurato il 28 ottobre 1940 ed attivo sino alla metà degli anni Settanta – distintosi per tre decenni nell’assistenza ai bambini più bisognosi delle province di Brescia e Mantova, e in particolare a quelli affetti dalle varie forme di disabilità psichica.

Gaetano era nato il 21 gennaio 1861 da Achille e Marianna Soncini. I Bonoris erano un’attivissima famiglia della borghesia mantovana, tradizionalmente dedicata all’imprenditoria e al commercio: dalle poche notizie relative agli anni giovanili del conte, s’apprende che egli aveva condotto i propri studi presso il Politecnico di Zurigo, anche se nel 1884 - con l’avanzare dell’età del padre - fu costretto a rientrare in patria per gestire personalmente il patrimonio familiare.

Poco più che ventenne, in tale ruolo dimostrò subito capacità e prudenza tali da riuscire ad ampliare la già consistente sostanza paterna: da allora scelse di condurre una vita signorile, seppur appartata, trasferendo la propria residenza a Montichiari, dove nel 1890 poté offrire ospitalità ad Umberto I. Gaetano Bonoris, all’epoca ventinovenne, aveva infatti contribuito con cura alla preparazione delle manovre militari che richiesero la presenza del re a Montichiari: «sessantamila uomini in arme e una spesa valutata in 800.000 lire. La brughiera torna a essere quel colossale Campo

di Marte ch'era stato ai tempi di Napoleone Bonaparte: il luogo ideale per innalzare uno smisurato bivacco, simulare scontri d'artiglieria e di cavalleria, ma anche per impressionare gl'infiltrati osservatori stranieri. Un grandioso spettacolo per centomila curiosi». Grazie anche a tale patriottica dimostrazione, nel 1891 gli fu conferita l'investitura a conte.

Al titolo nobiliare Gaetano Bonoris tenne molto, come dimostrano anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del castello acquistato nel 1890 dal Comune di Montichiari: all'impresa il conte dedicò ogni attenzione, dispiegando in essa gusto artistico e sensibilità architettonica, oltre che rivelando il proprio carattere non facile, se non eccentrico. I lavori diretti dall'architetto Antonio Tagliaferri iniziarono nel 1892 e proseguirono sino al 1900, portando alla realizzazione di un modello ideale di fortificazione medievale, subito eletto dal conte a propria dimora. Nello stesso anno Bonoris fu eletto parlamentare della XXI legislatura, durante la quale il bresciano Giuseppe Zanardelli fu a capo del governo: a convincerlo a candidarsi nelle file del partito liberale fu molto probabilmente l'autorevole senatore Ugo da Como, che si era stabilito presso la vicina rocca di Lonato.

L'attenzione per i meno abbienti caratterizzò tutta l'esistenza di Gaetano Bonoris, tanto che l'ingentissima donazione che decise di elargire alla Congrega non destò sorpresa in chi lo conosceva bene: significativa, a tal riguardo, è la testimonianza resa dall'esecutore testamentario Bindo Azzali, che rilevò come in fatto di beneficenza il conte fosse «misurato e cauteloso e alieno da pubblicità. Faceva beneficenze riservate a mio mezzo, e bene spesso personalmente e vi erano dei veri abbonati al sussidio. Scoppiata la guerra e per tutta la sua durata fece pagare degli assegni a tutte le famiglie povere dimoranti nelle sue proprietà».

Gli aiuti individuali andavano di pari passo con le largizioni a favore di enti ed istituzioni benefiche in Brescia e Mantova, con particolare attenzione alle necessità dei minori; attenzione che ebbe come esito naturale e coerente la volontà di affidare il proprio patrimonio alla Congrega della Carità Apostolica «perché la gioventù infelice di Brescia e di Mantova ritrovasse la speranza in Dio padre e le cure di una madre».

Gli Enti Comunali di Assistenza

Anche il regime fascista non mancò di por mano alla legislazione relativa all'assistenza: la legge 3 giugno 1937 n. 847 sopprime infatti le Congregazioni di carità dando vita agli Enti Comunali di Assistenza (ECA), amministrati da un comitato presieduto dal podestà e nominato dal prefetto e dalle associazioni fasciste. Al nuovo organismo furono trasferite le attività prima svolte dalla Congregazione di carità; le finalità rimanevano peraltro quelle di portare assistenza a chi ne avesse bisogno e di svolgere una funzione di coordinamento delle attività beneficali dispiegate nello stesso Comune.

Nel giustificato timore d'essere inglobata negli ECA, la Congrega non esitò ad invocare l'intervento dei propri tutori ecclesiastici in difesa dell'autonomia del Sodalizio. Quando nel 1957 furono commemorate le opere e i giorni del vescovo di Mantova, il bresciano mons. Domenico Menna, il Presidente emerito della Congrega Alessandro Masetti Zannini ebbe modo di rivelare un episodio sino ad allora ignoto di tale contrastato frangente:

«Mons. Menna, bresciano di nascita, di carattere e di affetti, ebbe sempre a nutrire per la Congrega Apostolica una particolare predilezione, e bene ha fatto la Presidenza a pubblicamente ricordare nei giorni scorsi la costante illuminata partecipazione alla vita della Fondazione Bonoris, dai suoi primordi sino al giorno del Suo ritiro dalla Diocesi mantovana. Ma dove rifulse in modo spiccatissimo il Suo affetto e la Sua generosità per la nostra istituzione, permettetemi di ricordare, fu soprattutto nei tristi giorni di quasi vent'anni fa, quando in seguito alla legge istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza, le gerarchie locali chiesero segretamente a Roma la soppressione della nostra Opera Pia. Nel cuore dell'inverno, febbraio 1938, unitamente a S. E. il Vescovo di Brescia, mons. Giacinto Tredici, richiesto di appoggiare a Roma il tentativo estremo della Presidenza presso il capo del governo, mons. Menna non esitava, con poche ore di preavviso, ad affrontare in non buone condizioni di salute, il viaggio per la Capitale, sobbarcandosi alle fatiche e, ben si può dire (riportandosi ai quei tempi) agli affanni, di un'azione che sembrava già in partenza disperata. E, insieme al nostro Vescovo e ad alcuni membri della Presidenza, affrontò colloqui e discussioni che, in prosieguo di tempo, dovevano, provvidenzialmente rivelarsi decisivi per la salvezza della Congrega».

Sotto la Repubblica Sociale di Salò gli ECA assunsero la denominazione di Enti di Assistenza Fascista, ma furono ricostituiti già durante il secondo dopoguerra, periodo durante il quale a Brescia gestirono l'Opera Pia Casa d'Industria, l'Istituto geriatrico "Arici Sega" e il pensionato "Villa Elisa", senza contare l'assistenza di carattere generale, prestata attraverso erogazioni di denaro.

BIBLIOGRAFIA

M. F. MATERNINI ZOTTA, *La Veneranda Congrega apostolica di Brescia. Contributo allo studio delle associazioni di fedeli*, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia», Atti della Fondazione Ugo da Como, pp. 65-165, Brescia 1979.

R. NAVARRINI, *L'archivio della Congrega della Carità apostolica di Brescia: serie eredità e annali*, «Monumenta Brixiae historica: fontes» 9, Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 1988.

R. NAVARRINI, *Gli archivi della Congrega della carità apostolica e del Monte di pietà di Brescia*, in E. Bressan, D. Montanari, S. Onger (a cura di), *Tra storia dell'assistenza e storia sociale. Brescia e il caso italiano*, Brescia 1996, pp. 101-112.

M. TACCOLINI, *Attività assistenziale e iniziativa economica della Congrega della Carità Apostolica di Brescia tra Settecento ed Ottocento*, in «Cheiron», XIV (1997), pp. 339-402.

CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA, *La Fondazione Guido e Angela Folonari*, Brescia 1998 (con appendice 2010).

M. TACCOLINI, *Cattolici, economia e società a Brescia nella prima metà dell'Ottocento*, in S. Onger (a cura di), *Brescia 1849. Il popolo in rivolta*, Atti del Convegno (Brescia, 26-27 marzo 1999), Brescia 2001, pp. 151-176.

M. BUSI, *La Congrega della Carità Apostolica di Brescia*, Brescia 2005.

M. BUSI, *La Fondazione Conte Gaetano Bonoris*, Brescia 2008.

M. DOTTI, *Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congrega Apostolica*, Milano 2010.

Episodici rilievi riguardanti la Congrega possono trovarsi anche in *Congrega apostolica di carità* (voce), in A. Fappani (a cura di), *Enciclopedia bresciana*, La voce del popolo, Brescia s.d., vol. II, pp. 333-334; S. ONGER, *La città dolente. Povertà e assistenza a Brescia durante la Restaurazione*, FrancoAngeli, Milano 1993, pp. 333-334; S. ONGER, *Gli istituti di ricovero dal 1797 al 1859*, in D. Montanari e S. Onger (a cura di), *I ricoveri della città. Storia delle istituzioni di assistenza e beneficenza a Brescia (secoli XVI-XX)*, Grafo, Brescia 2002, pp. 237-259, in particolare pp. 239-240.

LE FONDAZIONI
AMMINISTRATE

*Nel Novecento è stata affidata alla Congrega
la rappresentanza e l'amministrazione
di quattro fondazioni benefiche.*

1. LA FONDAZIONE CONTE GAETANO BONORIS

Come precedentemente accennato, agli inizi del terzo decennio del Novecento il conte Gaetano Bonoris volle disporre un lascito a favore della Congrega della Carità Apostolica, affinché fosse istituita una fondazione che portasse il suo nome e fosse amministrata dal Sodalizio stesso. Di fatto, l'antica *compagnia* fu investita della cura di un vasto patrimonio, mentre dell'erogazione delle rendite derivate fu incaricata un'apposita Commissione composta da tre membri, rispettivamente designati dal vescovo di Brescia, dal vescovo di Mantova e dalla famiglia Soncini, dalla quale discendeva la madre del defunto.

La Fondazione Gaetano Bonoris – riconosciuta con Regio Decreto nel 1928 – ha per scopo principale quello di «promuovere e sussidiare istituti, enti e organizzazioni in genere, esistenti o futuri, delle Province di Brescia e di Mantova in parti uguali, che abbiano per fine anzitutto di prestare aiuto e protezione a minori e giovani privi del sostegno familiare, purché siano dotati di un ben definito indirizzo morale, civile e religioso, e provvedano, oltre che alla assistenza materiale alla loro educazione morale». «Qualora i redditi lo consentissero» - prosegue l'articolo 3 dello *Statuto* - «potranno essere promossi e sussidiati istituti, enti e organizzazioni che assistono giovani disabili e ammalati».

Storicamente gran parte dell'impegno della Fondazione, oltre all'erogazione di contributi in favore delle realtà sopraindicate, è stato dispiegato nella gestione dell'Istituto "Bonoris" di Mompiano in Brescia, che per decenni si è distinto nell'assistenza ai bambini più bisognosi delle province di Brescia e Mantova, con particolare riguardo alle varie forme di disabilità psichica: inaugurato il 28 ottobre 1940, l'Istituto rimase in attività sino alla metà degli anni Settanta.

Lo Statuto della Fondazione conferisce alla Congrega della Carità Apostolica la specifica competenza in ordine alla valutazione delle richieste e alla formulazione di proposte d'erogazione di contributi da sottoporre all'approvazione della Commissione consultiva.

2. LA FONDAZIONE LUIGI BERNARDI

Nel 1937 il colonnello cav. Luigi Bernardi istituì erede delle proprie sostanze la Congrega della Carità Apostolica, vincolandola a costituire un'Opera pia Bernardi avente lo scopo istituzionale di provvedere a mantenere in idonei istituti fanciulli poveri e disabili, di età compresa tra i 4 e i 16 anni e residenti nel Comune di Brescia. In conformità alla volontà del fondatore, spettano alla Congrega la rappresentanza legale e l'amministrazione del patrimonio della Fondazione che ha autonoma e distinta personalità giuridica, con bilanci separati da quelli della Congrega stessa.

Lo Statuto della Fondazione – aggiornato nel settembre 2005 a seguito della depubblicizzazione deliberata nel 1991 dalla Regione Lombardia – precisa che le realtà sussidiate dall'ente ed operanti a favore dei minori disabili e bisognosi «dovranno essere idonee ed attrezzate per l'educazione fisica e morale e l'istruzione dei giovani ad esse affidati». «Con appositi atti deliberativi» – continua l'articolo 3 – «saranno adottate le regole per esprimere la preferenza tra più richieste, dando comunque la precedenza agli orfani. In casi particolari l'assistenza potrà continuare anche dopo il compimento della maggiore età».

Nel rispetto del dettato delle norme statutarie, ogni anno i proventi derivati dal patrimonio mobiliare ed immobiliare sono investiti in erogazioni ad enti o istituzioni che prestano la propria opera a sostegno della disabilità psichica e fisica.

3. LA FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI

Nel 1979 la Regione Lombardia riconobbe la personalità giuridica della Fondazione istituita presso la Congrega della Carità Apostolica per volontà dei coniugi Guido e Angela Folonari. L'articolo 2 dello *Statuto* indica quale finalità dell'ente «prestare aiuti, morali e materiali, a minori in qualunque modo bisognosi». È previsto che l'intervento debba avvenire sempre su segnalazione e mediante l'interessamento dei parroci della provincia di Brescia, poiché «il tramite della parrocchia deve considerarsi necessario e insostituibile al fine di assicurare che gli interventi della Fondazione siano compiuti, caso per caso, nello spirito evangelico e servano a favorire una educazione umana e cristiana dei minori soccorsi».

Gli aiuti, precisa lo Statuto, «potranno essere prestati anche nella forma di sovvenzioni rivolte a consentire a minori, sia normali sia handicappati, di frequentare scuole, di essere ricoverati presso istituti, di ricevere trattamenti e interventi di qualsiasi tipo»: unica condizione è che «le sovvenzioni siano sempre concesse ai singoli».

In trent'anni di attività la Fondazione ha dato impulso ad una varietà d'opere ricca ed articolata, che ha complessivamente raggiunto quasi 25.000 minori. A partire dalla segnalazione a cura dei parroci, l'aiuto prestato è solitamente *residuale*, nel senso che copre necessità che non trovano adeguate risposte da parte di altre istituzioni. Più specificamente, i contributi hanno sovvenuto: cure sanitarie (medicinali non mutuabili, visite, terapie specialistiche, ricoveri a carico degli utenti, oltre alle spese per protesi e apparecchiature speciali); spese scolastiche (materiali di cancelleria, testi scolastici, e via dicendo): significativa è la quota degli stanziamenti destinata a garantire la frequenza di scuole cattoliche e il pagamento di rette per l'accoglienza presso istituti, convitti o scuole a tempo prolungato, motivata da peculiari situazioni familiari; *prime necessità*, ovvero la sopravvivenza stessa dei minori all'interno dei nuclei familiari; attività ricreative e partecipazione a Grest (Gruppi ricreativi estivi) e colonie parrocchiali.

L'ammontare delle erogazioni è deciso ogni anno, dietro proposta della Congrega, da una Commissione direttiva composta da tre membri: il vescovo *pro tempore* di Brescia – o un suo delegato – e due esponenti della famiglia di Guido Folonari.

4. LA FONDAZIONE ALESSANDRO COTTINELLI

Inizialmente denominato Opera Alessandro Cottinelli, l'ente – sorto nel 1952 e riconosciuto come IPAB nel 1969 – rientra dal 2007 tra le fondazioni di cui la Congrega della Carità Apostolica esercita l'amministrazione e la legale rappresentanza. Nell'intento originario dei promotori, e anzitutto in quello della signora Barbara Pini, vi era il progetto di «portare caritatevole e cristiano aiuto a ragazze bisognose, dando loro la possibilità di apprendere un lavoro». Pertanto, come recita l'articolo 3 dello *Statuto*, l'ente persegue lo scopo «di promuovere ed attuare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratrici indigenti dimesse da luoghi di cura di età non inferiore a 18 anni». Dall'iniziale obiettivo di favorire il rientro in società delle donne ricoverate nei sanatori, si è passati ad offrire temporanea accoglienza e formazione a persone che attraversano situazioni di difficoltà e si trovano nel bisogno immediato di lavorare.

A tal fine, la Fondazione gestisce in via Pulusella 6, a Brescia, un laboratorio ove si svolgono lavori di sartoria e di riparazione di capi di vestiario per conto terzi; le lavoranti sono seguite da operatrici esperte, sotto la supervisione di alcuni Confratelli. Il laboratorio non ha scopo di lucro, ma si pone l'obiettivo di sostenere un percorso di autonomia personale.

Allo scopo di moltiplicare le risorse da destinare ai fini istituzionali, nel 2008 la storica sede dell'opera in via Silvio Pellico 8, a Brescia, è stata ristrutturata e adibita ad alloggio per studenti universitari secondo un progetto di significativa valenza sociale, attuato in collaborazione con il Comune di Brescia e la Regione Lombardia.

Le attività della Fondazione sono affidate alla cura di una Commissione direttiva composta da due rappresentanti della Congrega e da un rappresentante della famiglia Cottinelli, anche in segno di riconoscenza e memoria verso le figure dei benefattori Antonio, Annamaria e don Giuseppe Cottinelli.

LA RETE DELLE
PARTECIPAZIONI

*Oltre alle quattro fondazioni direttamente amministrate,
la Congrega partecipa all'attività di altre istituzioni
secondo diverse forme di apporto.*

1. FONDAZIONE PASOTTI COTTINELLI ONLUS

La Casa di Riposo Pasotti Cottinelli diede avvio alla propria attività nel 1963, accogliendo una cinquantina di anziani parzialmente autosufficienti, con preferenza verso parenti e domestiche di sacerdoti. Tale originaria particolarità discende dalla specifica volontà dei fratelli Cottinelli, che nel 1961 donarono la propria casa di villeggiatura di via Grazzine 6, a Brescia con l'esplicito scopo di farne una casa di riposo «nella quale ospitare nell'ordine: a) ex domestiche anziane con particolare riguardo alle domestiche dei sacerdoti; b) le parenti dei sacerdoti che avevano prestato assistenza ai sacerdoti medesimi; c) le signore anziane di sani principi religiosi e morali».

L'amministrazione fu affidata alla Congrega della Carità Apostolica, che provvide alla ristrutturazione dell'immobile, e nel 1998 fu costituita un autonomo ente per la sua gestione: la Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus. Come recita l'articolo 3 dello *Statuto*, «in attuazione dei precetti cristiani ed in conformità alla tradizione dell'ente fondatore, la Fondazione offre servizi e prestazioni a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari».

L'istituzione persegue i propri fini principalmente mediante la Residenza Socio-Assistenziale (R.S.A.) "Pasotti-Cottinelli", dotata di 54 posti letto, ove è prestata opera di assistenza ad anziani non autosufficienti. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da sette membri eletti dal Sodalizio della Congrega della Carità Apostolica tra i Confratelli stessi.

La precisa volontà della Fondazione è quella di assistere gli ospiti in un clima familiare ed attento a tutte le esigenze della persona: anche per tale motivo, presso la cappella della struttura è quotidianamente celebrata una messa.

2. ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS

L'ente nacque dalla singolare esperienza caritativa di Vittoria Razzetti (1834-1912), un'umile popolana discepola di Maria Crocefissa di Rosa assunta dalla Chiesa bresciana tra i Servi di Dio, la quale al volgere dell'Ottocento si diede a raccogliere ed ospitare ragazze di campagna che si recavano in città per lavorare come cameriere in case signorili, e bambini abbandonati e non ancora accolti in istituti regolari. Dietro suggerimento del vescovo Giacinto Gaggia – egli stesso Confratello della Congrega – dal 1893 Vittoria concentrò i propri sforzi esclusivamente sull'infanzia abbandonata: prese così forma l'istituto, eretto in ente morale nel 1919 e gestito dalle Suore Ancelle della Carità nella sede di via Milano sino al 1984.

Dopo un periodo di ripensamento, negli anni Novanta – sopravvenuta la depubblicizzazione – il “Razzetti” è stato oggetto di una radicale ristrutturazione non solo in termini architettonici, ma anche dal punto di vista dei servizi e delle scelte educative, poi sancite nello Statuto del 1998 che ha consentito, tra l'altro, l'acquisizione della qualifica di *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale* (Onlus). Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tre dei quali designati dalla Congrega della Carità Apostolica e due dal vescovo di Brescia.

Secondo l'articolo 3 dello Statuto, l'Istituto è tenuto ad offrire «attività nei settori dell'assistenza sociale rivolta a minori, giovani e alle loro famiglie nello svolgimento del ruolo educativo con particolare riferimento a interventi di supporto e sostegno. Tenuto conto delle origini dell'ente, trovano particolare considerazione: a) l'educazione morale ed intellettuale dei giovani in condizioni familiari di difficoltà economica; b) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di carattere innovativo o sperimentale con particolare riferimento a quelli che rispondono alle necessità educativo-assistenziali anche se non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici».

Tra le attività e i progetti in corso, si ricordano di seguito soltanto i principali:

- “Casa di Vittoria” (monolocali per l'accoglienza temporanea di madri in difficoltà);
- Centro Aggregazione Giovanile “Impronta”;
- Centro Ricreativo Estivo;
- “La grande tana dei cuccioli” (asilo nido interaziendale).

3. FONDAZIONE SANTA MARTA

La Fondazione Santa Marta ha quale scopo istituzionale quello di offrire un servizio alle famiglie e ai loro bambini mediante la gestione di una scuola materna e di un semiconvitto. La formula adottata è l'orario giornaliero prolungato, al fine d'offrire un sostegno alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorino. Le scelte metodologiche e didattiche sono formulate secondo il Progetto Educativo dell'Associazione delle Scuole Materne Autonome (ADASM), Comune a tutte le scuole d'ispirazione cattolica aderenti all'Associazione. Il semiconvitto è frequentato da una settantina di bambini, divisi in tre classi, iscritti alla vicina scuola elementare statale Diaz, ove è in funzione solo l'orario antimeridiano.

Storicamente la fondazione nacque quale Opera Pia Casa di Lavoro, fondata nel 1915 dal cappellano delle carceri di Brescia, padre Giuseppe Marella, e fu eretta in ente morale nel 1922. Gestita grazie alla collaborazione con le suore dell'ordine di Santa Marta, l'opera prevedeva l'accoglienza e l'avviamento al lavoro delle giovani in difficoltà in un laboratorio di ricamo e maglieria, dov'erano occupate le ragazze sino al raggiungimento della maggiore età. Rispondendo alle richieste e a rinnovate esigenze, nel corso degli anni il convitto fu poi affiancato da una scuola materna.

Nel 1992, a seguito della depubblicizzazione, la Regione Lombardia riconobbe la natura di soggetto di diritto privato con personalità giuridica all'ente morale, che adottò poi la forma della Fondazione, amministrata da un Consiglio composto da cinque membri, tre dei quali nominati dalla Congrega, uno dal Comune di Brescia e uno dall'ADASM.

4. FONDAZIONE PERONI

La Fondazione Peroni trae la propria origine dalle disposizioni testamentarie redatte nel remoto 1634 dal nobile Giovanni Francesco Peroni, che destinò parte delle proprie sostanze alla costituzione di un collegio di educazione e di istruzione per i giovani di buona e decaduta famiglia. Scopo della Fondazione è oggi il «conferimento di borse di studio universitarie di qualsiasi indirizzo a giovani meritevoli e bisognosi, nati e domiciliati nella città e provincia di Brescia».

Il nuovo Statuto, compilato ed approvato nel 1997 sulla falsariga delle antiche norme del 1913, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri: un esponente della famiglia Peroni – direttamente discendente da Giovanni Francesco – un confratello della Congrega della Carità Apostolica e il direttore *pro tempore* della sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Le borse di studio o i sussidi sono destinabili agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, residenti a Brescia o provincia, indipendentemente dalla facoltà o dall'indirizzo di immatricolazione, purché meritevoli e di disagiate condizioni economiche.

5. LEGATO PAVONI TRIVELLINI

Il legato nacque per la volontà della signora Paola Pavoni, che con testamento del 1892 dispose un lascito a favore del Pio Istituto fondato a Brescia dal fratello, il beato Lodovico Pavoni (1784-1849), fondatore della Congregazione religiosa dei Figli di Maria Immacolata. Scopo originario dell'istituto era «accogliere in comune ricovero poveri bambini orfani o comunque abbandonati dai genitori, educarli ed avviarli all'esercizio di qualche attività».

Le disposizioni della benefattrice furono così espresse: «lascio all'istituto fondato dal mio amatissimo fratello don Ludovico [...] lo stabile nominato "Cadivilla" nel tenere degli Orzi Vecchi e Nuovi, sempre ch  questo istituto esista per l'educazione dei figli abbandonati ed i sordomuti; nel caso che questo Istituto avesse a cessare per l'intero l'educazione dei figli o ne avesse in educazione annualmente meno di quaranta [...] voglio che il frutto sia amministrato da persone probe elette dalla fraterna Congrega della Carit  Apostolica, e che da loro sia adoperato sempre per l'educazione dei figli abbandonati e sordomuti di questa citt  e diocesi, e che per nessun titolo si consumi giammai neanche in minima parte di questo capitale».

Verificatosi l'evento previsto dalla clausola testamentaria, nel 1994 fu stipulato un accordo tra la Congrega e il Pio Istituto Pavoni, il cui scopo attuale   il concorso alla educazione ed istruzione di soggetti in et  scolare con difficolt  socio-economiche e/o deficit sensoriali, con specifico riferimento al sordomutismo. Secondo tale intesa, la Congrega esprime una Commissione per provvedere all'esecuzione delle disposizioni della testatrice, che a propria volta stabilisce la destinazione degli utili provenienti dall'amministrazione del patrimonio, a cura dell'Istituto.

6. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS

La Fondazione sorse nel 1998 come ente gestore dei servizi promossi dall'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) per svolgere attività nel settore dell'assistenza ai disabili psichici residenti nella città e provincia di Brescia, prestando anche aiuti morali e materiali alle loro famiglie. La Congrega della Carità Apostolica nomina un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, che è formato da sette membri.

Attualmente i servizi attivati sono:

- a) quattro Centri Socio Educativi, situati in via Michelangelo a Brescia: il CSE è un servizio semi-residenziale, che accoglie persone gravemente disabili che abbiano terminato il ciclo della scuola dell'obbligo e per le quali non vi siano, al momento dell'ammissione, le condizioni per l'inserimento lavorativo. Ciascun Centro ospita 30 disabili.
- b) un Servizio di Formazione all'Autonomia, in via Divisione Acqui, a Brescia: lo SFA accoglie in regime semiresidenziale 28 ospiti con un grado di compromissione medio-lieve. Finalità di questo servizio è quella di accrescere le autonomie personali e sociali già possedute dalle persone.
- c) tre Comunità Alloggio: la regola di funzionamento dei servizi residenziali promossi dall'ANFFAS e gestiti dalla Fondazione è quella di organizzare una casa (la Comunità Alloggio) e non un istituto. Durante il giorno le persone disabili che vi abitano svolgono diverse attività presso i servizi diurni o presso altri luoghi – quali, ad esempio, quelli lavorativi – mentre il resto della giornata lo trascorrono a casa svolgendo le mansioni quotidiane.

7. FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA

Originariamente denominata «Ricovero vecchi Nobile Annibale Maggi Via», la Fondazione fu eretta nel Comune di Seniga nel 1930 ed ha oggi sede nell'immobile detto «Castello» che fu donato dalla Congrega della Carità Apostolica nel 1943, in memoria di uno dei suoi più insigni e munifici benefattori.

La Fondazione ha per scopo quello di prestare ospitalità ad anziani in condizioni di parziale o nulla autosufficienza, attraverso la gestione di una casa di riposo con reparto protetto e di una casa albergo per autosufficienti.

Dotata di 42 posti letto, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero la casa di riposo offre servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo e, non da ultimo, sanitario-riabilitative.

La Congrega della Carità Apostolica nomina uno dei cinque membri del Consiglio di amministrazione, mentre i restanti sono nominati dal Consiglio Comunale di Seniga.

8. OPERA PIA ALESSANDRO CAZZAGO

L'Opera pia prese vita nel 1836, quando gli eredi del nobile Alessandro Cazzago rinunciarono all'eredità in favore del vescovo di Brescia, a condizione che questi assumesse l'impegno di destinare l'intera sostanza alla fondazione di un istituto d'educazione alle proprie dipendenze: tale scopo è esplicitamente richiamato nello statuto originario – approvato con Regio Decreto in sede di erezione dell'Opera in Ente morale, il 30 dicembre 1881 – che fu successivamente modificato e integrato con Regio Decreto il 4 luglio 1897 ed aggiornato con Delibera del 9 Aprile 1992 n. 45/20764 della Regione Lombardia, in occasione della depubblicizzazione dell'ente.

L'Opera ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di carattere educativo ed assistenziale, senza perseguire fini di lucro, ed attua le proprie finalità di assistenza in favore di giovani bisognosi, preferibilmente attraverso la concessione di borse di studio ai residenti nella città, provincia e diocesi di Brescia.

In particolare, trovano specifica considerazione l'educazione morale ed intellettuale e la formazione cristiana dei giovani meritevoli per condotta e profitto che versino in condizioni familiari di difficoltà economica, oltre alla promozione del miglioramento fisico e dell'istruzione di giovani disabili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Vescovo di Brescia, uno dei quali è indicato quale rappresentante della Congrega della Carità Apostolica.

9. ENTE BRESCIANO ISTRUZIONE SUPERIORE

Nel 1965 l'Università Cattolica del Sacro Cuore inaugurò la propria sede bresciana con l'apertura della Facoltà di Magistero, favorita dall'instancabile attività del Servo di Dio Vittorino Chizzolini. Sin dagli anni Quaranta, il Professore ne aveva infatti posto le basi curando ed alimentando i rapporti scientifici ed umani tra il gruppo dei pedagogisti attivi presso l'Editrice La Scuola e quello dell'Ateneo dei cattolici italiani fondato a Milano da Padre Agostino Gemelli.

Di lì a poco, nel 1967, l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, la stessa Università Cattolica, la Fondazione Alma Tovini Domus, la Banca San Paolo, la Banca di Vallecamonica, l'Editrice La Scuola e l'Editrice Morcelliana vollero promuovere l'Ente Bresciano per l'Istruzione Superiore (E.B.I.S.), con il precipuo scopo di:

- a) promuovere e finanziare le facoltà bresciane dell'Università Cattolica;
- b) concorrere all'istituzione a Brescia e al funzionamento di una Facoltà di Fisica, Matematica e Scienze naturali con biennio propedeutico di Ingegneria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- c) favorire ogni altra iniziativa per lo svolgimento di corsi di studi superiori.

Al gruppo degli enti fondatori sopra citati, successivamente fu chiamata ad aggiungersi la Congrega della Carità Apostolica, che oggi esprime un proprio rappresentante nel Comitato permanente, organismo costituito dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e da un rappresentante per ciascuno degli enti indicati come promotori.

APPENDICE

STATUTO DELLA CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA

*Approvato con delibera del Sodalizio n. 17/3321 prot. in data 06.12.2008
(Regione Lombardia, decreto n. 6286 del 23.06.2009)*

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, MEZZI ED ORGANI

ARTICOLO 1

La “Congrega della Carità Apostolica” deriva la propria origine dalla fusione, fra il 1535 ed il 1538, dei “consorzi caritativi” fondati intorno al 1230 dal vescovo di Brescia beato Guala in varie parrocchie della città, i cui “Confratelli”, anche per il personale perfezionamento spirituale, osservavano talune pratiche religiose e mettevano in Comune denaro, masserizie ed altro al fine di soccorrere famiglie decadute. La prima Regola nota (detta “reformata”) risale al 1578.

L’ordinamento dell’Ente, la cui origine trova la propria definizione nella normativa canonica, ha subito nel tempo varie modifiche, l’ultima delle quali, a seguito della legge 17 luglio 1890 n. 6972, ha dato luogo allo Statuto approvato con R.D. 1 giugno 1897, completato dal Regolamento Disciplinare del 1899 e da quello Amministrativo del 1910.

A seguito della Sentenza 7/4/1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle L.L.R.R. 27/3/1990 n. 21 e 22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera 2/10/1991 n. 13264, in relazione ai caratteri propri dell’Ente, ed anche al prevalente carattere educativo-religioso già riconosciuto con espresso provvedimento statale ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/77, ha depubblicizzato l’Istituzione ed ha riconosciuto la medesima quale Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e segg. C.C.

ARTICOLO 2

L’Ente ha sede legale in Brescia, via Mazzini n. 5. Potranno essere definite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3

La Congrega della Carità Apostolica ha lo scopo di offrire a mezzo dell’impegno solidale gratuito, personale e professionale dei “Confratelli”, servizi e prestazioni di carattere assistenziale in nome ed in attuazione del precetto cristiano della Carità e in conformità alla tradizione dell’Ente nell’ambito della Chiesa locale bresciana.

Non persegue fini di lucro.

La Congrega della Carità Apostolica attua le proprie finalità di assistenza a persone bisognose del Comune di

Brescia preferibilmente al loro domicilio e ciò anche con la concessione in godimento di alloggi a condizioni agevolate. In casi eccezionali si potrà prescindere dalla condizione del domicilio in città.

Offre altresì la prestazione di servizi, gratuiti o con concorso economico, e provvede alla distribuzione di contributi sia in denaro sia in natura.

Tenuto conto delle origini dell'Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di famiglie in stato di sopravvenuta indigenza.

L'Ente, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici;
- b) concedere ad Istituti, Enti ed Organizzazioni in genere contributi per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio;
- c) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento;
- d) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- e) provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Sodalizio.

ARTICOLO 4

La Congrega della Carità Apostolica ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori. A questi ultimi la Congrega riserva riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria. La Congrega è impegnata al rispetto della volontà dei suoi benefattori e quando, per il mutare dei tempi, si rendesse necessaria una diversa destinazione da quella originaria stabilita dal benefattore sarà cura del Sodalizio scegliere la destinazione che meno si allontani dalla volontà del benefattore;
- b) dai contributi versati da Enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dall'Ente;
- c) dai contributi volontari dei Confratelli;
- d) da ogni altra rendita od entrata non destinata ad incremento patrimoniale.

ARTICOLO 5

Sono Organi della Congrega:

- a) il Sodalizio
- b) il Collegio degli Amministratori
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO II IL SODALIZIO

ARTICOLO 6

Il Sodalizio, è costituito dai Membri o Confratelli che sono chiamati a far parte della Congrega della Carità Apostolica.

I Confratelli del Sodalizio sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.

Le elezioni per la riconferma e nomina dei Confratelli avvengono almeno una volta all'anno.

I nominati in sostituzione dei cessanti per morte, rinuncia o decadenza restano Confratelli del Sodalizio per tutto il tempo che vi sarebbe rimasto il cessante.

I Confratelli sono, per tradizione, 62. Tale numero può essere variato, con delibera del Sodalizio, in relazione all'evolversi dell'attività dell'Ente.

ARTICOLO 7

Spetta al Sodalizio:

- a) procedere alla nomina od alla decadenza dei Confratelli;
- b) eleggere i Membri del Collegio degli amministratori dell'Ente;
- c) procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare le modifiche Statutarie;
- e) deliberare i criteri da adottare per l'organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- f) indicare le linee generali programmatiche dell'Ente in relazione ai propri scopi;
- g) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- h) deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche private o del loro assorbimento;
- i) accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrino nelle finalità dell'Ente;
- j) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi altra mutazione del patrimonio, salvo quanto delegato annualmente al Collegio di amministrazione in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
- k) deliberare in ordine ad ogni altro argomento che il Collegio degli amministratori ritenga di sottoporre alla decisione del Sodalizio.

ARTICOLO 8

Il Sodalizio si raduna almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche: verifica dell'attività svolta dell'Ente in relazione ai propri scopi e indicazione di priorità ed obiettivi per l'attività futura in relazione anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale.

La riunione ordinaria del Sodalizio dedicata all'approvazione delle linee generali programmatiche si deve tenere entro il mese di ottobre (ex art. 29).

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, predisposti a cura del Collegio degli amministratori, sono sottoposti all'approvazione del Sodalizio rispettivamente entro il mese di dicembre antecedente ed entro il mese di aprile successivo all'anno cui i bilanci si riferiscono (ex art. 29).

Il Sodalizio si raduna per le deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente quale espressione del Collegio degli amministratori. In via straordinaria, il Sodalizio si raduna dietro richiesta di almeno un decimo dei Confratelli con specificazione degli argomenti da trattare od a seguito di richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni del Sodalizio sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a tutti i Membri almeno sette giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

ARTICOLO 9

Le deliberazioni del Sodalizio sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della metà almeno dei Confratelli. In seconda convocazione intorno al medesimo oggetto, le Deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 10

Per l'elezione dei Confratelli è necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Confratelli intervenuti.

ARTICOLO 11

Per l'elezione dei Membri del Collegio degli amministratori è necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Confratelli intervenuti.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di suffragi fra più candidati si ritiene eletto il più anziano di nomina nel Sodalizio; nel caso di pari anzianità nel Sodalizio, il più anziano di età.

Nel caso che in una prima votazione non si raggiunga l'elezione di tutti i Membri, nei dieci giorni successivi verrà ripetuta una seconda votazione per completare il Collegio.

Nella seconda votazione sarà sempre necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli mentre i candidati dovranno ottenere il voto favorevole di almeno la metà dei Confratelli intervenuti.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nella terza, sempre con l'intervento di almeno la metà dei Confratelli, si procederà all'elezione a Membri del Collegio degli amministratori dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare Membri elettivi in carica, il Collegio è integrato dai Confratelli primi tra i non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 12

Per modificare lo Statuto occorre l'intervento di almeno due terzi dei Confratelli ed il voto favorevole della maggioranza dei Confratelli intervenuti.

ARTICOLO 13

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ad altro Ente Morale Assistenziale di Brescia avente analoghe ispirazione e finalità, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Confratelli.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se trattasi di persone ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un decimo dei Membri presenti.

Negli altri casi le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

ARTICOLO 15

Possono essere nominati Confratelli persone che condividono l'orientamento fondamentale dell'Ente ispirato al precetto cristiano della Carità e che, in attuazione di questo, si impegnino a cooperare alle attività dell'Ente a mezzo anche di prestazioni personali volontarie e gratuite.

ARTICOLO 16

Delle riunioni del Sodalizio viene redatto verbale a cura del Segretario, che di norma è un Funzionario dell'Ente proposto dal Presidente con il consenso dei Confratelli presenti. I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

IL COLLEGIO DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 17

Il Collegio degli amministratori è composto da 11 Membri, tutti nominati dal Sodalizio fra i Confratelli che appartengono al Sodalizio da almeno due anni.

Il Collegio degli amministratori, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Presidente e due Vice Presidenti.

ARTICOLO 18

I Membri del Collegio degli Amministratori durano in carica tre anni; possono essere eletti, in via consecutiva, per non più di tre interi mandati triennali. Il periodo di eventuale subentro nel corso dei tre anni non viene computato ai fini della rieleggibilità. Se durante il triennio si verifica la cessazione, per qualsiasi causa di Membri del Collegio degli Amministratori, deve essere convocato il Sodalizio per l'integrazione al numero originario, salvo il caso previsto dall'art. 11.

Il Presidente può essere eletto in via consecutiva per non più di due interi mandati triennali. Il periodo di eventuale subentro nel corso di tre anni precedenti non viene computato ai fini della rieleggibilità. I due vice presidenti possono essere eletti in via consecutiva per non più di tre interi mandati triennali. Il periodo di eventuale subentro nel corso dei tre anni non viene computato ai fini della rieleggibilità.

Coloro che sono nominati nel corso del triennio cessano dalla carica colla formazione del nuovo Collegio degli amministratori.

In ogni caso Presidente, Vice presidente e Membri del Collegio degli amministratori restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 19

Il Collegio degli amministratori ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e quelli conferitigli per delega dal Sodalizio ai sensi dell'art. 7 lettere j) e k).

Il Collegio degli amministratori:

- predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Sodalizio;
- formula le proposte di nomina dei Confratelli tenendo conto delle competenze professionali, delle aree di impegno sociale e dei rapporti con il territorio;
- stabilisce, in rapporto agli scopi statutari ed agli obiettivi prioritari indicati dal Sodalizio, la ripartizione dei mezzi fra i diversi interventi.

È in facoltà del Collegio degli amministratori attribuire ai Confratelli incarichi specifici per la trattazione di determinati affari.

ARTICOLO 20

Il Collegio degli Amministratori tiene, di norma, una seduta ogni mese.

Il Collegio degli amministratori è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando almeno tre Membri ne facciano per iscritto richiesta motivata.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima delle Sedute; in caso di urgenza le Sedute possono essere convocate, con un solo giorno di preavviso.

ARTICOLO 21

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei Membri in carica del Collegio degli amministratori.

Su richiesta effettuata prima della votazione da almeno quattro componenti del Collegio degli amministratori, qualsiasi argomento all'ordine del giorno deve essere rimesso all'esame del Sodalizio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 22

Le funzioni di Segretario delle sedute del Collegio degli amministratori sono svolte da un Confratello nominato per la singola seduta oppure da un Funzionario dell'Ente proposto dal Presidente con il consenso dei Confratelli presenti. Il Segretario stende i verbali che sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV IL PRESIDENTE

ARTICOLO 23

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Sodalizio ed il Collegio degli amministratori, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Sodalizio e del Collegio degli amministratori;
- c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Collegio degli Amministratori nella seduta immediatamente successiva;
- d) vigila sul regolare andamento dell'Ente.

ARTICOLO 24

Il Vice presidente più anziano di nomina a Confratello (e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età) sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza. Nel caso di impedimento anche del Vice presidente anziano l'altro Vice presidente sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 25

Il Presidente ed i due Vice presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza si riunisce di regola ogni settimana. Il Presidente illustra gli argomenti relativi alla sua carica in modo che i Vice presidente siano sempre convenientemente informati su quanto riguarda la gestione quotidiana dell'Ente e possano esprimere un parere consultivo.

TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 26

Le funzioni di controllo sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre Membri di cui preferibilmente almeno uno iscritto nell'Albo dei Revisori contabili.

I Revisori dei conti sono eletti dal Sodalizio fra i Confratelli e durano in carica tre anni, ad eccezione dei nominati in corso di triennio che restano in carica fino alla data in cui sarebbero cessati i Membri da essi sostituiti.

I Revisori dei conti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima seduta, elegge fra i Membri il Presidente.

ARTICOLO 27

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui Bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente; possono inoltre procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei conti partecipano senza voto deliberante alle riunioni del Collegio degli amministratori.

ARTICOLO 28

Le riunioni dei Revisori dei conti convocate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti sono verbalizzate in apposito Registro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, qualora ravvisi particolari necessità, deve fare richiesta di convocazione del Sodalizio.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituto bancario scelto dal Collegio degli Amministratori.

ARTICOLO 30

Decadono da Membri del Sodalizio i Confratelli che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo.

La assenza è accertata dal Presidente del Sodalizio che ne informerà il Sodalizio prima della riunione annuale per l'elezione dei Confratelli per i provvedimenti conseguenti.

Il Sodalizio può pronunciare con apposita delibera la decadenza dei propri Membri per gravi comprovati motivi

o comportamenti contrari agli specifici indirizzi dell'Ente con l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Confratelli intervenuti.

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento dell'Ente sono ispirati al principio della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata, fissati dall'art. 38 della Costituzione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 32

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

ARTICOLO 33

La scadenza dei Confratelli in carica è determinata dall'anzianità di nomina precedente all'entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLO 34

L'Ente sarà amministrato dagli Organi in carica fino alla loro naturale scadenza e secondo le competenze e regole fissate dal nuovo Statuto.

Finito di stampare nel giugno 2010
da Industrie Grafiche Bresciane Group srl
San Zeno Naviglio (BS)



www.congrega.it